

**Venanzio Fortunato tra il Piave e la Loira**  
Atti del terzo Convegno internazionale di studi  
a cura di Edoardo Ferrarini, Donatella Manzoli,  
Paolo Mastandrea, Martina Venuti

# ***Barbaries e Romania. Uno sguardo su cittadinanza e inclusione alle spalle di Venanzio Fortunato***

**Carlo Peloso**

Università degli Studi di Verona, Italia

**Abstract** The paper explores the complex and fluid relationship between *Barbaries* and *Romania* in Late Antiquity, using Venantius Fortunatus as a model of cultural synergy rather than conflict and as a lens to examine the evolving concepts of citizenship, identity, and otherness. Tracing the ideological, legal, and cultural shifts from the *Constitutio Antoniniana* to the rise of Romano-barbarian kingdoms, the study highlights how Roman and barbarian elements, once opposed, progressively merged. Through literary, historical, and juridical analysis, the work illustrates how the binary opposition gave way to complementary dynamics, ultimately shaping new identities and cultural syntheses in post-Roman Europe.

**Keywords** Barbarians. Citizenship. *Constitutio Antoniniana*. Roman Law. Strategies of inclusion. Venantius Fortunatus.

**Sommario** 1 Il barbaro come l'altro: dall'antitesi spaziale (BAR.BAR) a quella linguistico-culturale ( $\beta\alpha\rho\beta\alpha\rho\varsigma$ ). – 2 La *Constitutio Antoniniana*: lo spazio URU e l'assimilazione di BAR. – 3 *Barbari* e *cives* tra inclusione e assimilazione: alcuni limiti della riforma di Caracalla. – 4 Le ideologie dell'assimilazione. – 5 Le realtà dell'inclusione. – 6 *Hinc cui Barbaries, illinc Romania plaudit* (Ven. Fort. *carm.* 6.2.7).



## **Lexis Supplementi | Supplements 21**

Studi di Letteratura Greca e Latina | Lexis Studies in Greek and Latin Literature 13  
e-ISSN 2724-0142 | ISSN 2724-377X  
ISBN [ebook] 978-88-6969-985-6

**Peer review | Open access**

Submitted 2025-06-30 | Accepted 2025-09-25 | Published 2026-01-21

© 2026 Peloso | CC-BY 4.0

**DOI** 10.30687/978-88-6969-985-6/015

**241**

## 1 Il barbaro come l'altro: dall'antitesi spaziale (BAR.BAR) a quella linguistico-culturale (Βάρβαρος)

È da 'Adamo ed Eva' che, con una tanto insolita quanto divisiva (ma spero efficace) *captatio benevolentiae* iniziale, intendo prendere le mosse al fine di introdurre il tema - labirintico e pantagruelico, intricato e complesso - del rapporto tra il polo della *Barbaries* e quello della *Romania*:<sup>1</sup> e ciò a margine, o forse, più esattamente, a monte, della produzione letteraria e dell'esperienza biografica - entrambe di 'passaggio' e di 'frontiera' tra epoche e tra luoghi diversi - di Venanzio Fortunato.<sup>2</sup> Lo sfondo, quello di un mondo nuovo, composito e contaminato, in cui «si disegnavano all'orizzonte le sagome sfatte di qualche diritto Romano, gran Saraceno, vecchio Franco, ignoto Vandalo»;<sup>3</sup> in cui il sentimento che tendeva a identificare romanità e *humanitas*, anche una volta crollato silenziosamente l'impero d'Occidente, solo con grande difficoltà si andava attenuando, confuso e diffuso in una costellazione in cui la tradizione romana, i valori cristiani e i *Realien* barbari talora si giustapponevano l'uno rispetto all'altro dialogando e relazionandosi come 'diversi', talaltra si incrociavano e si mescolavano dando vita a 'identità culturali',

**1** Il tema è, ovviamente, interconnesso a quello, ancora più denso, esteso e ramificato, relativo ai percorsi storici che hanno condotto alla sintesi - scaturita da una per nulla lineare interazione reciproca - di tesi e antitesi (immigrazioni? irruzioni? invasioni? flussi di movimento? assimilazione? inclusione? contaminazione? osmosi?); nonché a quello, parimenti impegnativo, concernente le modalità di emersione dell'universo frastagliato e atomizzato cui l'etichetta data al secondo dei due poli, *Barbaries* o *Barbaria* o *Barbaritas* (declinazione ideale del concetto spaziale del *barbaricum*: cf. Chauvet 1998, 213), rimanda in senso unitariamente coeso e in opposizione al neologismo del V e del VI secolo *Romania* (Ven. Fort. *carm.* 6.2.7; cf. Prud. *c. Symm.* 2.608-10): etnogenesi ed entelechia dei barbari? barbari quale creazione ideale e materiale di Roma? diversità oggettiva tra le *gentes* barbare? negazione, tra i *Realien*, della barbarie? Cf., paradigmaticamente, Vogt 1967; Szővérffy 1968; Wolfram 1985; Geary 1988; 2001; 2002; Wolfram, Pohl 1990; Wirth 1997; Halsall 1999; 2007; Pohl 2000; 2002; 2013; Moatti 2003; Borca 2004; Ward-Perkins 2005; Wickham 2005; Barbero 2006; Heather 2006; Liebeschütz 2006; 2012; von Rummel 2007; Goffart 2008; Guidetti 2008; James 2009; Arcuri 2011; 2013; Rocco 2011; Gasparri, La Rocca 2012; Zuccotti 2014; Valditara 2015; Licandro 2015; Chauvet 2016; Fascione 2017; Zanon 2021; Marotta 2022.

**2** Vedi, anzitutto, Buchberger 2016; nonché Szővérffy 1971; Godman 1987, 2-5; cf. van Acker, 1965; Ladner 1976; Goffart 1982; 1988; Harries 1996. Come ha scritto, a mente di Szővérffy 1971, Labarre 2012, 106: «le poète mérovingien dépasse son expérience personnelle pour accompagner un tournant essentiel de l'histoire culturelle. Il est le premier à 'unifier germanisme, culture latine et moralité chrétienne'. Il affirme un idéal culturel qui propose 'l'amalgame du monde barbare, germanique avec l'héritage civilisateur de Rome'. Pour cette raison, il est considéré comme 'le premier représentant de l'humanisme chrétien médiéval'». Cf. *ex plurimis*, Pietri 1992 (a mente di Tardi 1927); Pejenaute Rubio 2001; ma vedi, altresì, Roberts 2009, 3-4.

**3** Cosi Queneau 1967, 3, nella traduzione di Italo Calvino.

individuali e collettive, così inedite e singolari per il passato, come anche matrici di nuove identità per il futuro dell'Europa.<sup>4</sup>

Si tratta di un tema ineluttabilmente articolato e stratificato, oltre che esteso; di un apparato problematico che, nella consapevolezza delle rigidità implicate dal conflitto e dall'illusione identitaria,<sup>5</sup> sarà qui considerato alla luce del dispositivo 'oggettivo' della cittadinanza (quale concetto incessantemente polimorfo, sfumabile e cangiante, pur nell'invariabilità dell'idea-base di 'inclusione comunitaria dell'appartenente e di esclusione del non appartenente')<sup>6</sup> e sarà qui affrontato, più che con approccio empiricamente cronicalistico, da una specula ideale e culturale (quale particolare declinazione di quel problema, perenne e mutevole, che sia si impianta nel campo delle diversità strategiche di inclusione o di esclusione, sia cede, quant'altri mai, alle tentazioni, «irresistibili quasi come le sirene di Ulisse», della retorica).<sup>7</sup> Più esattamente, è saccheggiando dal

**4** Del resto, prendendo in considerazione, a cavaliere tra tardoantico e alto-medioevo, quelle aree geografiche che si imposero come espressioni paradigmatiche delle strette reti di rapporti tra le nuove realtà (politiche, istituzionali, religiose, sociali, etniche) con la tradizione della *humanitas* e della *civilitas* di Roma - l'Italia (ostrogota e bizantina) e la Gallia (gota, burgunda, franca) -, il secolo di Venanzio si rivela come un interessantissimo osservatorio per fenomeni che, in un florido e mobile groviglio o crocevia di idee, valori, forme di pensiero, modi di vivere, aspetti di cultura materiale, al contempo sono di emersione del nuovo così come di persistenze e trasformazioni dell'antico (Pizzani 1993; La Rocca 2002).

**5** Bayart 2009, 9-10.

**6** Sulle metamorfosi - semantiche e istituzionali - di tale *τόπος*, cf. le recenti, penetranti e articolate considerazioni di Peppe 2023. Come si potrà constatare (in particolare dalla critica riservata alle posizioni di Mathisen e di Barbero), almeno *sub specie iuris*, sarà difficile concordare - pur nella consapevolezza dell'importanza delle tesi dell'etnogenesi, della profonda e continua integrazione tra *Romania* e *Barbaries*, dell'artificiosità della creazione della categoria unitaria dei *Barbari* e dei *Germani*, come della dipendenza dalla stessa cultura romana della formazione delle identità di singole genti barbare - con quel nutrito filone di pensiero che, in seno alla scuola di Vienna, o in dipendenza da questa, tanto nega che l'appartenenza a un dato gruppo sia determinata da criteri oggettivi, ritenendo essa un fatto prevalentemente soggettivo di sentimento e di riconoscimento, quanto assume che l'identità quale 'costrutto situazionale' non sia affatto una questione di cittadinanza, ma di adesione *de facto* a modelli.

**7** Cf. Vincenti 2019, 1. Basti pensare a come Traina (2020, 46-7; 2023, 82) proclami per l'esperienza di Roma antica il dato incontrovertibile del 'concetto dell'integrazione' in aperta polemica con la tesi 'pragmatista' di Valditaro (2015, 33; 2018, 54): per Traina, una posizione - quella secondo cui l'*utilitas* «nazionale» di Roma si sarebbe sempre imposta come «stella polare» per ogni scelta di politica estera - degna, più che di uno storico, di chi sale sulla tribuna dell'opinionista contro le politiche delle 'porte aperte' e in sintonia con la *immigration choisie* del programma di Sarkozy. O basti pensare a come sia bollato quale «'magnifico' esempio di come la ricerca storiografica non debba essere condotta» (Licandro 2018, 241 nota 2) il suggestivo libro di De Jaeghere (2016), colpevole, tra le altre cose, di presentare Roma - rinsecchita dalla crisi demografica e trasfigurata dopo lo scontro con le 'orde' barbariche - come un monito per l'oggi: «possiamo stare tranquilli davanti allo spettacolo della nostra prosperità senza precedenti, delle nostre tecnologie sempre più sofisticate, di un mondo le cui connessioni virtuali danno l'illusione dell'onnipotenza. Possiamo persuaderci del

repertorio immaginifico e valoriale fornito dall'Eden prebiblico che credo interessante principiare il presente contributo. Un contributo che - preciso necessariamente sin d'ora - ad altro non aspira se non a presentarsi come limitato e primo approccio, storico-giuridico prima che letterario, a quegli ammassi incredibilmente compatti e densi di questioni che afferiscono tanto alla percezione dell'identità come forma di autoriconoscimento e, quindi, anche dell'alterità come realtà incommensurabile e inconciliabile, quanto alla creazione - costante nelle vicende che hanno interessato il divenire e l'essere di Occidente e di Oriente nell'età tardoantica - di nuove identità e di nuove alterità («*shifting cultural concepts*»),<sup>8</sup> frutto di fusioni e contaminazioni, di commistioni e scontri, di integrazioni e repulsioni, di separazioni e condivisioni che hanno interessato tanto elementi e aspetti particolari quanto totalità generali in un primo momento distinti e concepiti come tra loro inconciliabili.<sup>9</sup>

Ma ritorniamo ad Adamo ed Eva o, meglio, all'Eden. Come ha scritto recentemente D. Poli, è nella Mesopotamia sumerica che si è prodotta la prima interpretazione culturale dell'«'esserci nel mondo', del confrontarsi con l'alterità, del relazionare l'asse verticale del divenire nella storia con l'asse orizzontale della garanzia ontologica

---

fatto che i sintomi che annunciavano la caduta dell'impero romano di Occidente si erano manifestati in modo chiaro ai loro contemporanei. Che le élites del V secolo (la generazione degli ultimi Romani che fu testimone del sacco di Roma e della perdita della sua potenza) avevano presagito che avrebbero vissuto grandi avvenimenti, che il destino li aveva scelti per assistere all'affondare del più grande impero mai esistito sotto il cielo. Che non soffriremo alcun male finché non noteremo nessuno dei segnali che avevano fatto intuire loro il disastro. Non è così, però. I contemporanei della fine dell'impero romano, infatti, rifiutarono di crederci per tutto il tempo in cui riuscirono ad affinarsi alle loro chimere. Roma ci serve da avvertimento».

<sup>8</sup> Whittaker 2004, 134.

<sup>9</sup> Da una parte: come dimenticare la fotografia della *dolosa barbaries* simile a un'orda di belve latranti scattata in Anon. *reb. bell.* 6.1; o la riduzione ambrogina dei barbari a 'nemico per antonomasia' e a 'segno profetico' della perdita della fede (Ambr. *in psalm.* 118.24, *fid.* 2.16.137-9); o i non pochi interventi imperiali tesi a limitare o reprimere la 'barbarizzazione' (C. 4.41.1, 9.47.25; CTh. 3.14.1, 14.10.2-4; cf. Procop. *arc. hist.* 7.8.10)? Come non enfatizzare, di poi, che il Goto Teoderico, elevandosi a baluardo della *Romanitas*, esortava gli abitanti delle Gallie riconquistate a *exuere barbariem e abicere mentium crudelitatem* (Cassiod. *var.* 3.17.1), ma al contempo glorificava la barbara stirpe dei Goti come custode e protettrice della *civilitas* di Roma (Cassiod. *var.* 9.14.8)? Dall'altra: come non ricordare che la zecca di Ravenna dal 489 batteva monete, sostituendo all'effigie di Zenone quella dello sciro Odoacre, mentre nel regno dei Burgundi si coniavano aurei in nome dell'imperatore Giustino I; o il quadro costituzionale tardoantico che si interessava alle molte genti barbare che, attratte dalla *felicitas Romana*, avevano valicato i confini dell'impero per essere integrate nell'amministrazione delle *terre laeticae* (CTh. 13.11.10)? Gli stessi approcci antichi al tema sono - è oltremodo evidente - polifonici e tutt'altro che espressione di un pensiero unico. Sul passaggio - impensabile in seno alla civiltà ellenica - dal dualismo antagonista di tipo *Romania aut Barbaries* al binomio sinergico *Romania et Barbaries*, sino all'inglobamento, non poco facilitato anche dalle logiche equalitarie del cristianesimo, del secondo polo nel primo, cf., ad esempio, Thollard 1996.

dei fatti».<sup>10</sup> Infatti, il sistema attestato dalla documentazione cuneiforme più risalente distinguerebbe tre dimensioni determinate essenzialmente in senso spaziale, più che linguistico o etnico: lo spazio del territorio civilizzato, curato negli aspetti dell'organizzazione civile e agricola, denominato URU, quale portato della rivoluzione tecnologica e culturale del neolitico; l'area delle steppe incolte e selvagge, ossia della marginalità dell'EDIN, espressione anche a livello cronologico della civiltà dei raccoglitori e dei cacciatori; i luoghi elevati e boschivi, immagine topica di una realtà aliena e ostile, definita KUR, in cui viene anche individuata la dimora dei morti. L'orientamento culturale dell'uomo, nella cornice della più antica civiltà della scrittura, parrebbe insomma fondato, in senso 'territoriale' prima che 'personale',<sup>11</sup> sul parametro dell'antitesi fra 'interno' ed 'esterno'. In questa cornice, il sumerico BAR fungerebbe da segno linguistico atto, sinteticamente e globalmente, a denotare la pluralità e la diversità di spazi 'al di là' dell'unitarietà e dell'unicità del 'sistema-mondo' rappresentato da URU (come, del resto, anche per Roma, *barbarus* sarà termine impiegato per designare chi appartiene alle *gentes* insediate al di là del *limes*, ma con una connotazione spregiativa dell'esteriorità o dell'alterità non meno intensa e diversa da quella che, in origine, era presente nel corrispondente βόρβαρος, quale denominazione di ἀλλογλωσσοί).<sup>12</sup> Ed è proprio BAR, secondo

**10** Poli 2010, 155.

**11** Non intendo certo, nell'impiego di questa terminologia leggere anacronisticamente e con retrodatazione di codici culturali superiori un passato così remoto, quale quello sumero, da suggerire la più profonda alienità: ricordo solo come, secondo Marotta (2023), la visione moderna e contemporanea dell'antitesi tra il *ius soli* e il *ius sanguinis* - ossia tra territorialità (per cui la nascita in un dato territorio, rimanendo irrilevante qualsivoglia considerazione circa la cittadinanza dei genitori, determina l'acquisto della cittadinanza) e discendenza (per cui è cittadino solo chi nasce, ancorché all'estero, da un padre e/o da una madre che abbia cittadinanza) - attenga a un piano altro anche rispetto all'esperienza giuridica romana di epoca repubblicana e imperiale. Vedi, sul punto, anche Thomas 1996; Beaud 2013; Calore 2016.

**12** Cf., per tutti, Str. 14.2.28 (C661-3). Barbaro è sostantivo greco che i Romani hanno ricalcato per indicare, anzitutto in senso spregiativo, lo straniero incapace di esprimersi in modo comprensibile (Halsall 2007, 45-6; 55; Wood 2011, 39) e tale sarà l'accezione negativa indiscutibilmente primaria sino al V secolo d.C. (cf. Chauvet 2008). Esso, però, finì storicamente a designare tutti coloro che vivevano fuori dal *limes* dell'impero (cf., sulla natura del confine, con visioni alquanto diverse, Isaac 1988; Le Bohec 1991), ossia i popoli semistanziali dell'Europa centrale, i nomadi delle pianure dell'Est, i suditi dell'impero persiano, le tribù arabe e berbere. Il mondo romano veniva materialmente, spazialmente e idealmente separato dal *barbaricum* - ossia da un arcipelago variegatissimo di *gentes* (*multitudo*) dominato dal *furor*, dalla *feritas* e dalla *vanitas* (cf. Dauge 1981; Dubuisson 1985; 2001, 10; Ndiaye 2003, 19-21; 59-391; 2005), grazie a muri (come il Vallo di Adriano), a corsi d'acqua fortificati e pattugliati (come il Reno e il Danubio) nonché a fortezze (come quelle che percorrevano la frontiera orientale in Asia Minore e quella meridionale in Africa). Tuttavia, se questa è l'immagine fornita dai testi ufficiali, l'archeologia pare smentirla, mostrando «intensi movimenti di persone e merci fra i due lati dei confini, tanto nell'Europa centrale, quanto in Asia

Poli, che, con il superlativo formato mediante raddoppiamento, BAR.BAR, fornirebbe il radicale per il ben noto e appena ricordato sostantivo greco, così come per il sanscrito *barbaraḥ*.

‘Barbaro’- scriveva, già prima di D. Poli, D. Silvestri - sarebbe una ‘marca logonimica’ cui ci si ostina ad attribuire, ma solo per resa paraetimologica e *interpretatio facilior*, il significato di ‘balbuziente’, ‘inetto (a parlare)’, e, quindi, una connotazione intrinsecamente negativa.<sup>13</sup> Invece, barbaro sarebbe solo l'estremo,

---

Minore e in Africa» (Grillo 2019, 34). L'antitesi tradizionalmente binaria *Romani-Barbari* (cf. Cic. *Verr.* 2.5.147) che riprende, in chiave romano-centrica, quella originaria ellenocentrica, non è però, nello stesso mondo romano, univoca, potendo ampliarsi (con i Romani opposti a Greci e a barbari: cf. Cic. *Lig.* 11) oppure addirittura comprimersi (con i romani, inclusi tra i barbari, opposti ai Greci: cf. - pur con un ironico gioco di prospettiva, in cui Plauto dice ‘barbaro’ di sé stesso per designarsi come romano, come farebbe un greco - Plaut. *Asin.* 11, *Trin.* 19, *Mil.* 211; vedi inoltre Fest. [Lindsay 32, 14-19]): cf. Dubuisson 1984; Dumont 1984; Deremetz 1995.

**13** Seguendo la particolare via etimologica greca - che da ‘linguistica’ si fa ‘valoriale’ e ‘culturale’ - piuttosto che quella sumera ‘spaziale e relazionale’, si comprende appieno la felice, quantunque divisiva, contrapposizione heideggeriana tra *homo humanus* e *homo barbarus* (una contrapposizione che, va subito precisato, per i secoli V e VI, ossia nel periodo in cui i barbari stabilirono un multiforme dominio politico sui territori dell'impero romano d'Occidente, certamente non può valere, così come per l'Oriente dovrebbe armonizzarsi all'ideologia giustinianea sulla cittadinanza romana). *Humanitas* - ricorda Heidegger dal 1947 con la sua *Lettera sull'Umanismo* - è un ideale complesso, fiorito e coltivato a Roma, un dispositivo capace di cogliere il valore singolare, unico e universale dell'uomo, un connotato proprio di chi sa formare pienamente la propria personalità sul piano culturale e morale, ma anche l'inclinazione a rispettare e favorire le personalità altrui, ossia l'altro, il prossimo. Sempre a voler seguire Heidegger nella traduzione di F. Volpi (1995), solo chi interiorizza ed esteriorizza i doveri compresi nella *humanitas*, oltre a chiamarsi e ad apparire uomo, è veramente tale; in contrapposizione a ciò, *homo barbarus* è colui che nega la nobiltà, la virtù, l'educazione del vero uomo, colui che balbetta e storpia la lingua della dignità e dell'umanità. La piena realizzazione della ‘identità umana’ in senso culturale - ossia l'affermazione di una comunità di *homines humani* - annichilirebbe, ovviamente, ogni barbarie; l'universalità dell'*homo* (in una dimensione in cui il cosmo stesso diventa, metaforicamente, ‘città’ e quindi l'*homo* si fa sinonimo di cosmo-polita) non potrebbe avere come conseguenza, cioè, se non la disintegrazione di proclamate, ma irreali, alienità (cf., sulla indiscrezione tra gli uomini *qua tales*, le suggestive pagine di Bettini 2019). È un vagheggiamento, questo, che trova un primo fortunato incunabolo di teorizzazione già nel II secolo a.C. da parte di Terenzio (*Haut.* 77), e che nel II secolo d.C. viene ripetuto - sulla scorta di Epitteto - anche da Marco Aurelio, non solo come filosofo interessato a una ‘cittadinanza universale’ a livello spirituale e intellettuale, ma anche come imperatore, ossia rappresentante e portatore di una civiltà e di una *civitas*, quella di Roma, dalla vocazione fortemente universale e incarnante, grazie alla fusione di *nobilitas* e *virtus* con πατέρεια, *l'humanitas* per eccellenza (Epict. 2.10.1, nonché 1.9.20; M. Aur. *ad se ipsum* 2.15, 3.11, 4.3-4, 4.11, 4.23, 10.15, 12.36). A valle di questo contesto ‘ideale’, mi pare si inserisca il processo storico di progressiva massimizzazione della *civitas Romana* in prosecuzione e a compimento della interconnessione tra *civitas* universale e *homo humanus*. Se sentirsi ed essere ‘cittadino del mondo’ si delinea come aspirazione pressoché identica a sentirsi ed essere *homo humanus* ma limitata all’io, dar vita a un mondo-città in cui tutti si riconoscono nella ‘cultura umana’ e nello ‘stato di civiltà’ significa promuovere una dimensione umana tendenzialmente indifferente alle diversità etniche, aperta e diretta ad abbracciare - sono parole di Veyne 2009, 413 - «gli esseri umani che sono degni del nome

l'alieno, il sommamente diverso: non sarebbe colui che, in una par rappresentazione comica e irriverente, ma anche denigratoria e peggiorativa, non è in grado di articolare i suoni della lingua di elezione (anzitutto il greco, atteso che il latino prende in prestito βάρβαρος quando ormai il senso originario di balbuziente è stato ampliato in quello generale di straniero) e, dunque, non può che travisarne e falsificarne i valori deittici; barbaro sarebbe colui la cui alterità andrebbe *in primis* connotata etimologicamente in chiave spaziale-valoriale e non linguistico-razionale (come, del resto, è per molti altri sostantivi latini, pur autoctoni, a differenza del prestito *barbarus*, afferenti alla 'non-cittadinanza Romana'<sup>14</sup> quali *peregrinus*, *externus*, *alienigena*, *advena*).<sup>15</sup>

---

di uomo perché non sono né barbari, né inumani, né incolti» (cf. Palma 1992; Labruna 2009; Garofalo 2015; Frare 2019). San Paolo avrebbe professato questa indiscrezione interumana - insensibile a etnie, lingue, territori - nell'unità di Cristo; Giustiniano, invece, lo avrebbe fatto in termini di cittadinanza all'insegna della sudditanza e della fedeltà all'impero: per entrambi, dunque, l'*homo humanus* non è categoria destinata a includere - attualmente o potenzialmente - il *barbarus*.

<sup>14</sup> Questa forma negativa non intende sterilizzare i rilevi e le prospettive metodologiche di chi ha sottolineato l'opportunità di discorrere, entro la realtà romana, di una pluralità di cittadinanze: cf., per tutti, Calore 2018, 88.

<sup>15</sup> Cf. Silvestri 1999; vedi inoltre, Weidner 1913; Walde, Hoffman 1965, 94; Rousseau 1995. Secondo l'interpretazione tradizionale (vedi, paradigmaticamente, Chantraine 1968, 165), l'antitesi 'greci-barbari' sarebbe specchio di una tassonomia dicotomica linguistica e valoriale (più che etnica o religiosa) di cui, in conformità a una visione binaria chiaramente ellenocentrica, barbaro rappresenterebbe il termine negativo, il polo della irrilevanza, il mondo ferino e caotico da irridere e disprezzare, l'espressione di una subumanità e di una a-grecità (capace però retrospettivamente e *per differentiam* di rendere coesa la realtà, pur internamente variegata, del mondo ellenico) che la trasparente etimologia (ossia: raddoppiamento onomatopeico della sillaba *bar*) riconnetterebbe a una menomazione 'fisica', 'culturale', 'intellettuiva': il segno qualificante della balbuzie renderebbe l'uomo non-greco più simile a un animale a-fono e guidato dagli istinti, quale - ad esempio - il pipistrello o la rondine (*A. Ag.* 1050-2; *Soph. Tr.* 1060; *Ar. av.* 199-200), atteso che per i Greci (e poi per i Romani stessi) la 'ragione' (λόγος) non si poteva che esprimere nel totale dominio della concatenazione razionale delle 'parole' (λόγος): vedi Moggi 1996, 102; Dubuisson 2001. Per Ndiaye 2005, 134 (che ha studiato semicamente il vocabolario latino dello straniero), «les désignations de l'étranger, par leur étymologie, situent toujours l'étranger par rapport à sa situation territoriale, comme étant un autre 'situé ailleurs' [...] vu d'abord d'un point de vue spatial, comme appartenant à un espace différent du mien, en dehors du mien - espace que je peux ignorer ou craindre, que je peux mépriser mais qui existe»; di contro, «seul *barbarus* définit l'étranger comme étant exclu de ma sphère: il est «autre qui n'est ni grec ni romain», qui ne parle pas ma langue - son propre espace n'est pas pris en compte, il est né». Se la tesi di Poli e Silvestri fosse da seguire, invece, il divario tra *barbarus* e gli altri termini latini indicanti lo straniero - almeno sul piano etimologico - potrebbe dirsi ridotto.

## 2 **La Constitutio Antoniniana: lo spazio URU e l'assimilazione di BAR**

A mente di tale apparato archetipico, il rapporto, inteso in senso dinamico, tra lo spazio URU e lo spazio BAR - ossia tra il dentro e il fuori, tra l'identità e l'alienità - può sia idealmente sia concretamente dispiegarsi secondo le più diverse traiettorie ed esitare nei più disparati scenari finali (ancorché sempre riconnettibili al generale modello dicotomico del «differenzialismo inglese» e dell'«universalismo romano»):<sup>16</sup> 1. l'espansione dello spazio URU con la conseguente riduzione di BAR; 1bis. la conservazione del confine tra URU e BAR; 2. il respingimento e l'assoggettamento di chi valica il confine da BAR a URU; 3. l'accoglienza o la tolleranza (ossia l'inclusione senza assimilazione) dentro URU di chi viene da BAR; 4. l'assimilazione di chi, da BAR, si trova in URU; 4bis. l'assimilazione di chi da BAR entra in URU e vi si assoggetta o vi si conforma.

Secondo non pochi e autorevoli studiosi, l'impero di Roma già a partire dal III secolo d.C. - al di qua del *limes* di separazione tra lo spazio URU e lo spazio BAR, ossia tra l'*imperium* e il *barbaricum*, quale esito concreto della realizzazione delle ipotesi nr. 1 e nr. 1bis del modello appena esposto - avrebbe attuato politiche di inclusione ispirate fondamentalmente alle ipotesi nr. 4 e nr. 4bis (ferma restando,

**16** Marotta 2009, 183. Ovviamente appartenenza, comunanza e condivisione di meri spazi tra gli uomini non significa creazione di una *civitas* o di una πόλις, ma esistenza di una comunità rilevante su un piano meramente materiale e naturale, e non di una organizzazione che si riconosce a livello fondativo, spirituale, teleologico (è un dato acquisito già da Omero là ove, nel nono libro dell'*Odissea*, contrappone implicitamente la comunità ciclopica agli elementi essenziali di un'autentica κοινωνία πολιτική). La stessa politica imperiale di concessioni viritanie di cittadinanza - pregressa alla Costituzione Antoniniana del 212 d.C. - manifesta un atteggiamento sempre pragmatico, oculato, razionale e ragionevole che, anzitutto, non omologa oltremodo i diversi, così come non assimila formalmente se prima l'assimilazione non è sostanziale o non è garantita da indici significativi. Un esempio per tutti: la *Tabula Banasitana*, conservata nel Museo delle Antichità di Rabat, attesta - sotto Marco Aurelio e Lucio Vero - una *donatio civitatis* ad alcuni *Zegrenses* della *Mauretania Tingitana* (pur fatto salvo, come emerge dal *descriptum et recognitum ex commentario civitate Romana donatorum*, il loro *ius gentis* e pur *sine diminutione tributorum et vectigalium populi et fisci*: ll. 36-8). Nel testo della prima *epistula* riprodotta corre un'importante precisazione: da un lato, il tratto *etquamquam civitas Romana non nisi maximis meritis provocata indulgentia principali gentilibus istis dari solita sit* mette in risalto la natura straordinaria - rispetto alla prassi - della concessione della cittadinanza a membri di *gentes* come quella degli *Zegrenses*; dall'altra, il richiedente, detto essere tra i *primores* dei suoi *populares*, viene esaudito, in quanto, a giudizio imperiale, *rebus prompto obsequio fidissimum*. La concessione è un vero capolavoro di bilanciamenti tra istanze incrociate: fidelizzazione all'impero di *principes* della *gens Zegrensum*, come *Iulianus* padre e *Iulianus* figlio (oltre ai loro rispettivi familiari); concessione, in via eccezionale, della cittadinanza a uomini facenti parte di organizzazioni tribali, pur nella persistenza dei pregressi doveri tributari e vettigali; valorizzazione dell'assetto giuridico particolare della *gens Zegrensum* e sua permanenza nei rapporti con i nuovi cittadini. Cf., tra i più recenti contributi, Purpura 2012a; Marotta 2016a; Palma 2020, 23-31.

se del caso, l'attuazione dell'ipotesi nr. 2, nonché rimanendo del tutto residuale l'ipotesi nr. 3).

Presunta *arché*, a livello pratico-operativo e non più solo ideologico o ideale, di questo peculiare processo di apertura e romanizzazione finalisticamente irenistica,<sup>17</sup> non di rado si è ritenuta – e talora accolta quasi in termini di una ‘rivoluzione copernicana’ nella ridefinizione dei rapporti tra chi è incluso ed escluso dalla cittadinanza (anche se sul filo di un ‘naturale sviluppo’ della storia romana dell’integrazione)<sup>18</sup> – la celeberrima *Constitutio Antoniniana* del 212 d.C.<sup>19</sup> Ancorché la ‘civilizzazione’ formalmente ecumenica avrebbe operato in modo non assoluto e universale, alla luce dell’esclusione non solo degli schiavi stessi, ma anche, tra i *liberi*, di una massa eterogenea e dispersa di abitanti dell’impero, ben più ampia e composita dei soli *peregrini* cosiddetti *dediticii* (almeno secondo quegli orientamenti scientifici che, pur approdando a soluzioni diverse, risultano sempre più fondatamente protesi a destabilizzare la lettura tradizionale della l. 9 del Papiro Giessen 40.1).<sup>20</sup>

Qualcuno, al netto delle ragioni utilitaristiche e di tipo economico-militare, più che religioso o umanitario, che avrebbero ispirato Caracalla,<sup>21</sup> è stato addirittura indotto a discorrere – ora più o meno solarmente, ora più o meno incidentalmente – di un passaggio, già in

<sup>17</sup> Cf. già FIRA, III<sup>2</sup>, nr. 69 (*laudatio Turiae*); Tac. *ann.* 11.24 e FIRA, I<sup>2</sup>, nr. 43 (*Oratio Claudi*).

<sup>18</sup> Così Capogrossi Colognesi 2021, 23. L’importanza capitale da attribuire alla costituzione di Antonino Caracalla è stata ulteriormente enfatizzata nella storia recente: nel 2017, infatti, la *Constitutio* è stata addirittura inserita, insieme alla *Magna Charta Libertatum* e alla *Déclaration des droits de l’homme et du citoyen*, nel *Memory of the World Register* dell’UNESCO, accogliendosi la proposta dell’Università di Giessen: la concessione della cittadinanza romana avrebbe riguardato – ed ecco la ragione dell’inserimento – «all free inhabitants of the Roman Empire [...] with the only exception of the small group of *dediticii* [...] whose identity has still not been ascertained».

<sup>19</sup> Cf. Sasse 1958; Inglebert 2005; Kuhlmann 2011; Kuhlmann, Barnes 2012; Torrent 2012; Purpura 2012b; Marotta 2018; 2022; Imrie 2018; Besson 2020.

<sup>20</sup> Nel senso tradizionale, cf. negli ultimi anni, Buraselis 2007, 6 nota 15; Mattiengeli 2010, 141; Torrent 2012, 65; van Minnen 2016; Vincenti 2018, 132; Palma 2020, 14-19; 27-32; per una prima rassegna, sul punto, cf. Purpura 2012b, 701-2. Secondo una ulteriore lettura propensa, comunque, a mantenere l’integrazione tradizionale (ossia: [δε] Ἰεράκιον), sarebbe più probabile ritenere, data la struttura del testo greco, che «ai *dediticii* fosse sottratta l’applicazione della clausola di salvaguardia introdotta da [μ]ένοντος e che verosimilmente doveva salvaguardare l’uso dei diritti locali ovvero specifiche esenzioni e privilegi» (Valditara 2018, 52). Meritano attenta considerazione, tra i più recenti approfondimenti a critica della lettura già proposta dai primi editori di *Pap. Giess.* 40.1, Licandro 2021, 93-4; Marotta 2022, 344-5.

<sup>21</sup> Cf. anzitutto, D.C. 78.9.4. *L’edictum de civitate*, in una con l’estensione della base imponibile della decima *hereditatum, libertatis, manumissionum*, avrebbe avuto come scopo (sotterraneo) quello di finanziare l’esercito e di estendere ai liberi dell’impero il bacino potenziale degli organici delle *iustae legiones*, atteso che era nelle truppe ausiliarie che i *cives* preferivano arruolarsi: cf. Mattiengeli 2010, 140; Rocco 2010; Galimberti 2019, 56-7; Marotta 2021; Castagnino 2022, 77.

seno all'impero degli inizi del III secolo d.C., a una sorta di '*ius soli temporaneo*',<sup>22</sup> laddove altri ha finanche ipotizzato che l'Editto di Caracalla *de civitate* fosse stato un atto immediatamente implicante (o comunque così interpretato), per il presente (lungo il III secolo) e per il futuro (da Costantino sino al VI secolo), l'acquisto *ipso iure* della *civitas* (all'insegna sia di un principio di 'territorialità' dalla potente valenza inclusiva-assimilante, sia di un principio di «dual identity», o «dual citizenship», che comporta la creazione in concreto di «multiple legal identities») per chi, barbaro, entrasse nei confini e volontariamente si riconoscesse nel, e altrettanto volontariamente facesse uso del, diritto romano dell'impero;<sup>23</sup> mentre per altri ancora la concessione della cittadinanza del 212 d.C. avrebbe rappresentato, in via interpretativa – ma solo a partire dal V secolo – la causa stessa della dissoluzione territoriale dell'idea di *peregrinitas*, essendo riletta come fonte di integrazione nella *civitas* di qualsivoglia migrante, come singolo o come parte di una comunità, pronto a sottomettersi alla *civilitas* dell'impero.<sup>24</sup>

**22** Cf. seppur allusivamente circa il passaggio alla territorialità, Corbo 2013, 18; 191; più esplicitamente Mattiangeli 2021, 434; *contra*, cf. Marotta 2022, 337-8; 357 (che argomenta persuasivamente come i criteri territoriali e spaziali non fossero affatto prevalsi nella trasmissione e nell'acquisto dello *status civitatis* su quelli impenati su nascita e discendenza).

**23** Cf. paradigmaticamente, Mathisen 2013, 211-2: «there is no evidence of any *peregrinus* having been formally granted Roman citizenship after 212»; «when considering the question of whether barbarians were considered to have been Roman citizens, one must not assume that this happened as a consequence of some legal act»; «the Antonine Constitution was meant to be self-perpetuating. All free foreign *peregrini* who settled in the Roman Empire and took up the obligations and identity of *cives* of a municipality or a province were potential Roman citizens. Being a foreign barbarian did not exclude one from access to some, if not all, elements of Roman *ius civile* and from other citizen privileges. What counted was not ethnicity, but distinctions among slaves, freedmen and full citizens, who had different levels of access to *ius civile*. Indeed, the primary distinction in prevailing Roman law was not even between citizen and non-citizen, but between free and degrees of legal disability, as denoted by being a slave, freedman, *colonus*, *dediticius* or under a sentence of *infamia*» (cf. Mathisen 2006; 2012; 2013; 2014; 2018; 2021); sulla stessa linea, vedi Barnwell 2000, 8-9; Modéran 2004, 374; Guidetti 2008, 51. Nel senso di una proceduralizzazione dell'acquisto della cittadinanza dei barbari provenienti dall'esterno dei confini, vedi, comunque, pur con prospettive differenti, Sherwin-White 1973, 380; Demougeot 1981, 387; Heather 1991, 164-5; Liebeschütz 1998, 138; Fascione 2017, 68-9; cf., inoltre, la lettura delle interpretazioni avanzate da Mathisen proposta da Marotta 2020, 1004: si tratta di una lettura che – mi pare – non riproduce in tutta la sua portata l'eversivo pensiero dello studioso americano, là ove ritiene che quest'ultimo avrebbe comunque ipotizzato, anche se in modo non esplicito e leggendosi tra le righe dei suoi scritti, una «procedura» tesa alla «naturalizzazione di tutti i nuovi immigrati» (come, ad esempio la *adlectio*).

**24** Cf. Barbero 2006, 47; 67-8, secondo cui a colmare l'abisso tra *cives* e *peregrini* residenti nei confini dell'impero avrebbero provveduto «meccanismi di assimilazione tacita, dal momento che con l'Editto di Caracalla e con l'assimilazione di un criterio spaziale, a integrazione di quello personale [...] si era capovolto il rapporto fra cittadinanza e non cittadinanza: facendo della prima lo *status* per dir così normale e della seconda quello eccezionale, sicché in epoca più tarda l'editto verrà inteso come

### 3 **Barbari e cives tra inclusione e assimilazione: alcuni limiti della riforma di Caracalla**

Le letture in tema di effetti dell'*edictum de civitate* di Caracalla cui nel precedente paragrafo si faceva cenno presentano non poche e non poco rilevanti ‘esagerazioni’, se non anche esasperazioni, sotto numerosi profili.<sup>25</sup>

Anzitutto, il mondo romano, dopo il 212 d.C., può dirsi sì modello unitario di ‘inclusione’ e di ‘uniformazione’ – con superamento, ma non annichilimento – dell’altro, come, del resto, prefigurano significativamente gli stessi dispositivi fondativi dell’*asylum* e della mescolanza di sangue e terra,<sup>26</sup> e così come non pochi autori tardi enfatizzano, ora con tendenze di rimozione con riguardo al presente, ora con sguardo retrospettivo indirizzato a un passato idealizzato.<sup>27</sup> Tuttavia, ciò non significa affatto implicare per il potere

---

un’estensione della cittadinanza a chiunque venga a vivere nell’impero e si sottometta all’autorità imperiale». Sulla irrilevanza, per l’età tarda dell’opposizione tra *cives* e *peregrini* (sostituita da quella tra *honestiores* e *humiliores*), cf. anche Garnsey 2004, 138.

**25** Cf. nel senso di una recezione tiepida o di una scarsa eco del provvedimento, oltre a D.C. 78[77].9.4-5 (con una lettura occasionalista della volontà di Caracalla) e a Erodiano (che tace del tutto sul punto), Ulp. 22 ad ed. D. 1.5.17 (ove la concessione della *civitas* è attribuita a un imperatore Antonino, non meglio identificato); Aur. Vict. *Caes.* 16.12 (che attribuisce la costituzione a Marco Aurelio); Iohann. Chrys. *in acta apost.* 48.1 (che ascrive la riforma ad Adriano); SHA *vita Sev.* 1.1-2 (che pare riferirsi a un momento successivo all’avvento di Settimio Severo); Rut. Nam. 1.66, oltre ad Aug. *civ.* 5.17 (nonché in *psalm.* 58.1.2), e a Sidon. *epist.* 1.6.2 (che si limitano a qualche cenno); vedi, inoltre, BGU II 655; BGU VII 1652; Pap. Bodl. 1.42.

**26** Liv. 1.8.4-6, 1.9.3-4, 1.13.5; Plut. *Rom.* 9.3; Dion. Hal. 2.7.2-3, 2.35.6, 2.46.2; cf. Verg. *Aen.* 12.834-7; Sall. *Catil.* 6; Flor. 2.6.1. Sul punto vedi Bettini 2019, 115; Zanon 2021; De Sanctis 2022.

**27** Nella seconda metà del IV secolo (quando sì Alarico non aveva ancora saccheggiato Roma, ma ad Adrianopoli Valente aveva ben trovato la morte), Ausonio – che preferisce chiudere gli occhi davanti alle minacce del presente, quasi i barbari non esistessero nel quotidiano, le frontiere romane non fossero attaccate, l’impiego di risorse straniere non fosse indispensabile per la stessa difesa militare di Roma (cf. in generale, Green 1991; Sivan 1993) – si limita a considerare i *barbari* una sorta di esseri mitologici, distanti e senza importanza (tanto, per esempio, da trasformare nel poema *Mosella* la campagna militare contro gli Alamanni, tra 368 e 369, in un idillio). In questo contesto non suona né stravagante né contraddittoria la definizione che propone di sé stesso questo sommo cultore della lingua latina, nonché uomo di potere vicino a Valentianiano e Graziano (cf. Auson. *grat. act.* 11: *quaestor sacri palati, praefectus praetorio, consul:* *Haec [Burdigala] patria est: patrias sed Roma supervenit omnes. | Diligo Burdigalam, Romam colo. Civis in hac sum, | consul in ambabus: cunae hic, ibi sella curulis* (Auson. *ord.* 20.39-41). Nel V secolo, Rutilio Namaziano scriveva – forse proprio alludendo all’effetto dell’editto di Caracalla (Szővérffy 1971, 80) – che grazie a Roma l’*orbis* diveniva *urbs* e le *gentes*, le più disparate, trovavano una patria unitaria e comune (Rut. Nam. 1.63-6: *Quantum vitalis natura tetendit in axes, | Tantum virtuti per via terra tuae. | Fecisti patriam diversis gentibus unam, | Profuit iniustis te dominante capi. | Dumque offers victis proprii consortia iuris, | Urbem fecisti, quod prius orbis erat*), ancorché la diffidenza per uomini di origine barbara, come Stilicone, e il senso di smarrimento per la gravità di eventi, come il sacco di Roma del 410 d.C., fossero in questo poeta gallo-romano quanto

imperiale la volontà di una immediata assimilazione giuridica in termini di *civitas*. La stessa interpretazione letterale del testo della costituzione di Caracalla o delle sue descrizioni potrebbe condurre a un ridimensionamento delle ipotesi di apertura a ipotetici *iura soli* o a tipologie di inclusione giuridica *per solum*. Infatti, è - stando ad Ulpiano - a tutti coloro che, *liberi* ma non *cives*, si trovano entro i confini dell'impero al momento dell'emanazione del provvedimento (e non a chi entrerà o sarà nei confini dopo il 212 d.C.), che viene concessa la cittadinanza romana; ovvero - secondo Dione -, dandosi al tratto 'ἐν τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ' valenza non solo territoriale ma anche temporale, sono, al più, solo coloro che si trovano sottoposti all'impero di Caracalla (e limitatamente al corso della sua vita) che acquistano la πολιτεία Ρωμαίων.<sup>28</sup>

Di poi, con riguardo alla problematica clausola di salvaguardia e/o di esclusione che la *Constitutio Antoniniana* avrebbe previsto, non è da tacere che alcune recenti letture della l. 9 del Papiro Giessen 40.1 portano a una compressione - e di non poco momento - della platea concretamente coperta dal beneficio.<sup>29</sup> O, da un lato, tutti coloro

---

mai forti (Rut. Nam. 2.46; cf. *Hier. epist.* 6.127; sul rapporto tra Namaziano e la cultura romana, ancora fondamentali sono Cirino 1934; Fuchs 1942). In un contesto, invece, di propaganda *pro Stilichone* (in cui i barbari sono sì una minaccia, seppur invocata per mostrare la necessità della missione del *magister militum*, di origine vandala, ma degnò di divenire *civis* di Roma: vedi Claudio. *de consulatu Stilichonis* 3.180-1 [*Roma... gaudebat... quod te... meruisset... civem*]; cf. Claudio. *de consulatu Stilichonis* 1.35-9; Oros. *hist.* 7.38.1; Johan. Antioch. *hist. chron.* fr. 187 (Mueller); *Hier. epist.* 123.16; *PLRE I* 8533.180-1), Claudio - lontano dalla realtà e non poco imbevuto di pregiudizi verso i barbari non romanizzati - loda Roma come potenza dominatrice e assimilatrice capace di rendere *cuncti una gens* (Claudio. *de consulatu Stilichonis*. 3.152-4; cf. Aug. *in psalm.* 58.1.21); vedi, inoltre, per una lettura tanto ispirata all'accettazione della *barbaritas* endo-romana, quale realtà comunitaria o di singoli individui cristianamente percepita con lati sia positivi sia negativi, quanto lontana da una idealizzazione assoluta di Roma, Oros. *hist.* 7.33.5, 7.37.9, 7.38.4, 7.39-40, 7.40.4-5, 7.41.2, 7.42.2.

<sup>28</sup> Ulp. 22 *ad ed.* D. 1.5.17: *In orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt; Pap. Giess. 40.1, ll. 7-9: διδωμι τοῖς συνάπτα- [σιν -]ca.?- κατὰ τὴν οἰκουμένην π[ολείτ]ειαν Ρωμαίων; D.C. 77(78).9.5: οὐ ἔνεκα καὶ Ρωμαίους πάντας τοὺς ἐν τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ, λόγῳ μὲν τιμῶν, ἔργῳ δὲ ὅπως πλείω αὐτῷ καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου προσήγει τὸ τοὺς ξένους τὰ πολλὰ αὐτῶν μῆ συντελεῖν, ἀτέδειξεν.*

<sup>29</sup> Ad esempio, secondo Licandro 2021, 93-4, la *Constitutio Antoniniana* - generale, ma non universale - avrebbe esteso la cittadinanza agli abitanti liberi dell'impero, fatta eccezione per gli ἀπολείτικοι, variante di ἀπολίτικοι, ossia liberi 'estranei a πόλεις ο α πολιτεύματα', di talché, secondo lo studioso, «certamente si trattò di una larghissima estensione della cittadinanza [...] da cui però restarono fuori non tanto i *dediticii*, equivoco grave, quanto i *peregrini nullius civitatis*, in generale tutte quelle masse contadine o barbariche estranee ai modelli urbani largamente presenti nell'impero» (con accantonamento dell'integrazione tradizionale in quanto, per altro, se la clausola di esclusione avesse davvero fatto riferimento, come sostenuito da Wilcken 1912, 59-60, alla sola popolazione egizia soggetta a λαογραφία, il testo greco avrebbe dovuto verisimilmente menzionare gli ὄμολογοι); cf. Licandro 2018; 2019; 2020. Secondo Marotta 2022, 344-5 (che contesta l'integrazione di Licandro, non solo perché ἀπολείτικοι non sarebbe traslitterazione greca del latino, ma per di più perché il termine rappresenterebbe un hapax di cui non si spiegherebbe la presenza in

che vivevano nell'ecumene imperiale, ma organizzati in comunità non politiche, sarebbero rimasti *peregrini*; o, dall'altro, ferma l'esclusione - *aliunde* emergente<sup>30</sup> - di una gamma di persone libere ben più estesa delle comunità di *dediticii* in senso stretto (come gli apolidi, i *Latini Iuniani* e i *peregrini Aeliani*, le masse contadine della χώρα dell'Egitto, i λαοί della Syria), le plurime realtà locali disseminate nell'orbe non sarebbero state livellate sino all'indifferenziazione (né si sarebbe provveduto, invero, a una generale municipalizzazione di tutte le città provinciali),<sup>31</sup> ma sarebbero state preservate nei loro originari statuti organizzativi, nonché nei loro diritti e nei loro doveri particolari verso i nuovi cittadini, così come questi ultimi avrebbero mantenuto intatti i loro privilegi e le loro esenzioni.<sup>32</sup> In entrambi

---

luogo del più comune ἀπόλιδες), «la clausola di salvaguardia [μ]ένοντος [τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]άτων e le parole χωρίς] τῶν [ἀδ]ἱετικών, coordinate insieme, si limiterebbero a riconoscere il *ius*, ossia lo *status* delle *civitates* e delle altre comunità dell'ecumene romana e a salvaguardarne, di conseguenza, le pretese nei confronti dei propri cittadini [...] ma al contempo [...] preservare anche gli *addeitikia*, ossia quei regolamenti addizionali - talvolta più favorevoli - predisposti per certe categorie di individui» (andando così oltre la proposta di Oliver 1972; 1989, 496-505, di integrare la lacuna della l. 9 di *Pap. Giess.* 40.1 a mente dell'espressione *sine diminutione tributorum et vectigalium populi et fisci* della già citata *Tabula Banasitana*, con riguardo, dunque, all'esclusione per i nuovi cittadini dei privilegi normalmente consequenti all'acquisizione della *civitas*, ossia *iura additicia*, quali esenzioni tributarie e vettigali). Due rapide osservazioni interlocutorie: anzitutto, se è vero che ἀπολεῖτικοι è un hapax, è anche vero che a Roma si distingueva tra *peregrini sine civitate* (ossia apolidi come i deportati e i condannati perpetuamente all'*opus publicum*: Ulp. 1 *fideicom.* D. 32.1.2; Marciān. 1 *inst.* D. 48.19.17.1) e *peregrini nullius certae civitatis* (ossia i *dediticii* in senso lato: Tit. Ulp. 20.14), di talché ἀπολεῖτικοι più che sinonimo esatto di ἀπόλιδες potrebbe anche essere segno generale ricomprensivo sia degli ἀπόλιδες sia degli ὄμολογοι/δεξειτικοι; di poi, intendere, in connessione alla clausola di salvaguardia, χωρίς] τῶν [ἀδ]ἱετικών nel senso di una permanenza 'anche' di esenzioni e di privilegi per i nuovi cittadini, implica la difficoltà - ancorché, invero, non impossibilità papirologica - di tradurre χωρίς con 'al netto', 'a parte', 'oltre', 'in aggiunta', ossia di privarlo del suo valore normalmente escludente ('eccetto', 'senza', 'fuorché').

**30** V'è infatti da ritenere che l'esclusione dalla concessione della cittadinanza per le masse tributarie contadine non civilizzate dell'Egitto sia un dato oggi difficilmente revocabile in dubbio, anche oltre il testo delle ll. 8-9 di *Pap. Giess.* 40.1, così come quello della permanenza dopo il 212 d.C. della *peregrinitas* per i popoli di Asia minore e di Siria in quanto organizzati come 'comunità' ma non, al contempo, in forma di 'comunità urbana e civica': cf. estesamente, Licandro 2018; 2021, nonché, per un sunto, 2019, 107-10; cf. Purpura 2012b, 705-6; Marotta 2014; 2018; Valditaro 2015, 55-8; 2018, 51-7). Per l'Egitto, in particolare, è interessante ricordare, ad esempio: *Pap. Giess.* 40.2, ll. 16-30 (ove si attesta l'espulsione di Egizi della χώρα da Alessandria nel 216); *Pap. L. Batav.* 19.14 e *Pap. Oxy.* 43.3114.15 (ove si attesta che, nel 248 e nel 267, chi non era Egizio Aurelio era soggetto, a differenza dei metropoliti, al tributo *pro capite*); *SEG IX* 356 (ove si attesta un provvedimento di Anastasio presupponente la differenziazione di *status* fra Romani ed Egiziani non Aureli).

**31** Ma vedi Talamanca 1971, 498-501; 1976, 204.

**32** E in questa cornice ben si comprende come Roma si sia sempre distinta da tutte le altre città dell'impero, così come i *Romani originarii*, *cives Romani domo Roma* rispetto a tutti gli altri cittadini con *origo* non nell'Urbe: cf. paradigmaticamente, Siniscalco 1986; Neri 2001.

i casi, si delineava un'immagine ancora molto lontana dalla visione totalmente omologante all'insegna della 'sudditanza all'imperatore' e della 'territorialità nei confini dell'impero' e, quindi, insensibile alla distinzione tra *cives* e *peregrini*.

È, infatti, solo il VI secolo che ci ha consegnato, rispetto alle strategie antoniniane di III secolo, un quadro di più intensa 'omologazione' dell'altro all'insegna della romanità. La celebre Novella 78.5, infatti, consacra legistativamente una rilettura attualizzante, da parte della cancelleria giustinianea del 539 d.C., secondo cui il provvedimento del 212 d.C. – per altro attribuito erroneamente ad Antonino Pio – avrebbe disposto universalmente anche per il futuro, così da rendere tutti coloro che fossero stati o giunti entro i confini imperiali degni della cittadinanza romana, in quanto assoggettati all'imperatore (senza più alcuna distinzione interna o esterna, quindi, tra *cives*, *Latini* e *peregrini*).<sup>33</sup> Così, l'indifferenziazione *sub specie iuris* – sotto ogni profilo di particolare appartenenza politica, culturale, etnica, linguistica – quale conseguenza immediata della sudditanza a Roma avrebbe riplasmato in senso debolmente identitario e formalistico i contenuti della cittadinanza, ma al contempo la avrebbe corroborata, combinandola, in una cornice di interrelazioni oramai ineluttabili, con la vocazione e il fondamento dello stesso cristianesimo (meta-etnocentrico e meta-glottocentrico), ormai pienamente accettato, riconosciuto e imposto dall'impero. La nuova religione di Roma, infatti, si proponeva sì come religione di salvezza universale, precisata nella sua dimensione cattolica ed equalitaria (come San Paolo non mancava di ripetere, proclamando l'unità e l'indistinzione di tutti in Cristo),<sup>34</sup>

**33** In Nov. 78.5 (a. 539), Giustiniano, nel concedere ai liberti il *ius anuli aurei* e la *restitutio natalium*, e nel far salvo l'onore da tributare ai patroni, afferma di essersi ispirato a leggi precedenti che avevano esteso universalmente ciò che prima era un privilegio particolare, e presenta la *Constitutio Antoniniana* come atto idoneo a rendere per sempre indifferenti i cittadini e i *peregrini* (o, meglio, come atto che già nel III secolo annichiliva la stessa categoria particolare del cittadino perché divenuta irrilevante, al pari di quella di *peregrinus*, entro il *genus* indistinto dei *subiecti*). Importante il parallelo con Nov. 117.4 (a. 542): Giustiniano, in ambito matrimoniale, aveva imposto ai più alti dignitari l'uso degli strumenti dotali, con eccezione (temporale) per i matrimoni contratti prima della concessione della dignità e con eccezione (soggettiva) 'τοῖς ὑποτεταγμένοις τῇ ἡμετέρᾳ πολιτείᾳ βαρβάροις, καν δξιώμασι τοιούτοις ὑπάρχοιεν κεκοσμημένοι'. Ora tali barbari esentati da Giustiniano, secondo Atanasio di Emesa (*ep.* 10.9 [Simon, *Troianos*]), sarebbero stati oi ὑπόσπουδοι βάρβαροι, ossia i capi dei barbari alleati; secondo Teodoro Scolastico (*summa nov.* 117.5 [*Zachariae*]), oi ὑποτελεῖς βάρβαροι, ossia i barbari tenuti in quanto *subiecti* a doveri tributari: in entrambi i casi, comunque, costoro avrebbero avuto, come romani, diritto di concludere giuste nozze valide ed efficaci, ma, per il loro statuto particolare, avrebbero potuto – rispetto agli altri dignitari – συναλλάσσειν γάμους in forma semplificata. Imprescindibile, su tutto ciò, lo studio di Goria 1984.

**34** Col. 3,11; Gal. 3,28; 1Cor. 1,22-4; 1Cor. 3, 18-19; Cf. Aug. *conf.* 3.11. Vedi inoltre, con approcci di ispirazione cristiana e ancora dualistici, ma propensi alla rivalutazione del polo barbarico e lontani da una idealizzazione del polo romano: Oros. *hist.* 7.32.9, 7.39.3-9, 7.41.8; Salv. *gub.* 4.13.61, 4.14.65-8, 5.4.15, 6.7.35, 7.6.24.

ma nasceva anche come ‘scandalosamente’ barbarica (come i padri della Chiesa sovente amavano enfatizzare, in opposizione alla tendenza greca alla sapienza e all’inclinazione giudaica alla ricerca di segni),<sup>35</sup> pur poi identificandosi nella civiltà ufficiale dell’impero e, quindi, escludente (ma non respingente) l’alterità esogena barbarica e quella endogena pagana.<sup>36</sup>

Un riassetto ideale, questo appena descritto, all’insegna del comune ‘collante’ e della ‘vernice’ della fede che non avrebbe potuto che sollecitare, dal V secolo, una necessaria risemantizzazione dell’antitesi ‘βάρβαρος/barbarus – Ρωμαῖος/Romanus’, il primo termine polarizzato nuovamente in senso negativo e il secondo caricato di valori positivi, ma con enfasi ora sull’estraneità ora sull’appartenenza, più che etnica e linguistica, a un dato modello di civiltà<sup>37</sup> (là ove, ovviamente, non fosse quella barbara la prospettiva d’elezione).<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Iustin. *apol.I* 5.3.6-5.4.4; Tatian. *ad Graec.* 42.1.1-4; Clem. Alex. *Strom.* 6.17.151.2; Theodor. Cyr. *Graecarum affectionum curatio* 5.64.5-7.

<sup>36</sup> Cf. Prosdocimi 1984; Gaudemet 1984; Carile 1984.

<sup>37</sup> Stroumsa 1999, 78; cf. La Rocca 2004, 2; 18. Basti pensare all’uso di *barbarus* nel *Codex Theodosianus*; paradigmaticamente, vedi, inoltre, Veg. *mil.* 1.15, 1.20, 1.21, 2 *praef.* 2.1, 2.18, 3.5, 3.10, 4.31; Paul. Pell. *euch.* 388-9, 407-8, 423; Orient. *comm.* 2, 127; Euseb. *Gallic. hom.* 51.8. In questo contesto la romanità è, prima di tutto, un fine e un ideale che non schiaccia e annichilisce le peculiarità ‘identitarie’ legate a luoghi, lingue ed etnie, ma che permette di omologare, riconoscere e distinguere (omologare i diversi all’insegna della civiltà imperiale; riconoscere sé e l’altro nella rete di potenziali o attuali relazioni di amicizia o inimicizia; distinguere, oltre l’indifferenziazione, i simili); la barbarie è un ‘antiideale’ politico e valoriale, un disvalore oppositivo che va contrastato e vinto.

<sup>38</sup> Cf. per Visigoti, Burgundi, Franchi e Ostrogoti, Wood 1990, 60-1; 2003, 260-1; Amory 1993; Chauvet 2008. Basti pensare che là dove nel codice Teodosiano compariva la parola *barbarus* nel senso evidente di nemico di Roma il *Breviarium* di Alarico II usa *hostis*, lasciando invece il sostantivo *barbarus* - ben plausibilmente comprensivo anche dei Goti - là dove il segno andava ad assumere una valenza di tipo neutrale (mentre va rimarcato come, con riguardo alla celebre legge sui matrimoni misti del 373 [CTh. 3.14.1 = Brev. 3.14.1], l’originale *gentilis* sia sostituito nella *interpretatio* da *barbarus* in senso neutro e latissimo); allo stesso modo, nel *Liber Constitutionum* di Sigismondo del 517 la parola *barbarus* ricorre con frequenza, quasi sempre usata come sinonimo di *Burgundio* o con riferimento al *populus noster* (mentre solo in una occasione, nella clausola 79, viene impiegato per indicare stranieri, anche se, comunque, in un’ottica di accoglienza); di poi nel *Pactus Legis Salicæ* (cf. 14.1 e 41.1), se ora si distingue *Francus* da *barbarus*, e ora si usa l’espressione *barbarus Salicus*, che verisimilmente non identifica il Franco (*contra* Wood 2011, 45), comunque il termine non è mai impiegato in senso peggiorativo. Quanto, infine, all’*Edictum Theoderici*, se in esso si parla genericamente di *barbari*, mai nelle *Variae* si ricorre a tale termine per indicare i Goti, mentre non mancano richiami alle diversità di questi ultimi dalle stirpi germaniche (cf. per l’esclusione della paternità dell’editto a Teoderico l’Amalo, sulla scorta di Rasi e Vismara, Licandro 2010-11; a favore, cf., per tutti, Lafferty 2013).

#### 4 Le ideologie dell'assimilazione

A valle di quanto puntualizzato nelle pagine precedenti, v'è da rimarcare ulteriormente come sia vero che l'impero dopo il 212 d.C. - sotto il mantello formale della *civitas* universale (relativa più che assoluta) - si presentasse come una realtà più compatta e unitaria rispetto al mondo esterno, assurta un'ampia moltitudine dei residenti *liberi et peregrini*, coperti dalla concessione, a *cives*. L'*urbis* si fa *orbis*, il *mundus* diviene *civitas*, di modo che un blocco tendenzialmente identitario e unitario a livello di spazio e di *status* (URU) si presta più facilmente a essere e venire contrapposto, anche 'per retrospezione', a quello altro, magmatico e variegato del *barbaricum* (BAR). Pur tuttavia, altrettanto vero è che tale realtà risulta contraddistinta ancora da importanti differenziazioni interne permanenti e discriminanti: non solo, come s'è già avuto modo di rimarcare, la distinzione, tutta interna, *liberi / servi* non ha ancora assunto la forma di un'antitesi - al netto dei barbari - esclusiva tra *cives* di Roma (o meglio *subiecti* all'imperatore) e *servi*,<sup>39</sup> ma anche non emerge espressamente dalle fonti la volontà di totale livellamento equalitario, sul piano territoriale-valoriale, dei flussi esterni successivi al 212 d.C., atteso che, invero, neppure dopo questa fatidica data nessun principio di territorialità pare operare, così da annichilire le differenze tra chi è nell'impero, da una parte, e chi, dall'altra, tanto viene entro i *fines* dell'impero, quanto - a

<sup>39</sup> Al netto sia dell'esclusione della concessione Antoniniana della *civitas per i servi*, sia della problematica categoria dei *dediticii* in senso tecnico (Gai 1.14: *Vocant autem peregrini dediticii hi qui quondam adversus populum Romanum armis suscepti pugnaverunt, deinde victi se dediderunt*; cf. Chiusi 2007; Marotta 2009, 120; Torrent 2012, 141), i *liberti Aeliani* e i loro discendenti rimanevano per il loro peculiare *status* di *dediticii* impossibilitati *ipso iure* a divenire *cives*, a differenza, invece, della categoria dei *Latini Iuniani*, destinata come tale a permanere ben dopo il 212 d.C. e sino all'età giustinianea (cf. C. 7.6.6, 7.15.2): cf. Gai 1.25: *Hi vero, qui dediticiorum numero sunt, nullo modo ex testamento capere possunt, non magis quam quilibet peregrinus, nec ipsi testamentum facere possunt secundum id quod magis placuit*; Gai 1.26: *Pessima itaque libertas eorum est, qui dediticiorum numero sunt; nec ulla lege aut senatus consulto aut constitutione principali aditus illis ad civitatem Romanam datur*; Ep. Gai 1.1.3: *Dediticii vero sunt, qui post admissa crimina suppliciis subdit et publice pro criminibus caesi sunt, aut in quorum facie vel corpore quaecumque indicia aut igne ferro impressa sunt, et ita impressa sunt, ut deleri non possint. Hi si manumissi fuerint, dediticii appellantur* (cf. Gai 1.13; Tit. Ulp. 1.11; Isid. orig. 9.4.49-50). Quale attestazione della permanenza della rilevanza giuridica, per i discendenti del V-VI secolo, dei *Latini Iuniani*, cf., quale *sententia* trasmessa (senza necessità di *interpretatio visigotica*) dal *Breviarium alariciano*, Paul. Sent. 4.9.8 (PV. 4.9.1; Liebs 4.8.8). Inoltre, non va taciuto come singole richieste di cittadinanza da parte di *peregrini* (ad esempio, un latino giuniano, un *barbarus dediticus in fidem*, un *laetus gentilis*, un *gentilis*, fors'anche un apolide), per la Gallia del IV e del primo V secolo (per lo meno prima della rottura della frontiera renana) sono fotografate, in termini generali e attuali, dai Frammenti di Autun (come hanno giustamente enfatizzato Kerneis 2014; Marotta 2022, 360-4): *Fragm. Aug.* 1-5.

seconda dell'interpretazione sposata - o vuole agire come cittadino dell'impero o riconosce l'autorità suprema dell'impero.

Lo spazio URU di Roma è un *datum*, storicamente e concretamente compreso entro il suo *limes* e nei suoi *fines*, al contempo uniforme (dall'esterno e nel suo complesso) e poliforme (all'interno e nell'irrevocabilità delle sue realtà locali e personali): da un lato, Roma, come *civitas augescens*, non conosce potenzialmente confini territoriali fissi<sup>40</sup> ed è destinata nel tempo a dominare, come *caput, l'orbis terrarum*;<sup>41</sup> dall'altro, Roma inizia - già prima di Caracalla, già prima di Augusto - ad imporsi, gradualmente e con non celata aspirazione ecumenica, come una 'città mondiale', ossia come la *patria communis* per i *cives* di un impero (prima solo coloniale e municipale, poi anche provinciale) che, sterminato arcipelago di comunità locali particolari, tanto politiche quanto apolitiche (prima nella sola penisola Italica, poi in uno spazio che connette la Britannia alla Mesopotamia), è presentato ed immaginato iperbolicamente come estensione totalizzante e assorbente di un'unica e infinita 'città comune' (ossia una città-impero e, al contempo, un impero-città).<sup>42</sup> Un modello, quest'ultimo, che già al momento delle dirimenti scelte operative e ideologiche che dovevano essere prese in vista del restauro ingegneristicamente più efficace della repubblica romana, Mecenate sottilmente promuoveva quando consigliava ad Augusto di coinvolgere direttamente nel senato gli esponenti delle élites di tutte le province imperiali.<sup>43</sup> Un modello, quest'ultimo, che circa sessant'anni prima della concessione di Caracalla Elio Aristide lodava come inverato in una realtà - perfezionabile storicamente nei dettagli, ma ormai assunta incontrovertibilmente come miglior assetto organizzativo politico di comando - che aveva sostituito l'opposizione tra 'Greci e barbari' con quella tra 'Romani e non Romani', che aveva reso il nome e l'aggettivo *Romanus* proprio di un γένος comune e non di una sola πόλις, che aveva creato virtualmente una ἀγορά comune e una ἀκρόπολις a cui tutti i cittadini dell'impero convenivano e convergevano (ossia uno spazio che trascendeva i

**40** Pomp. *l.s. enh.* D. 1.2.2.7.

**41** Liv. 1.16.7.

**42** Già in Cic. *leg.* 2.2.5, nella cornice dell'impero municipale di Roma, emerge la combinazione (tra termini in rapporto né oppositivo né alternativo, ma complementare e inclusivo) tra una *patria communis* (*civitatis et iuris*), ossia Roma, e una *germana patria* (*naturae et loci*), ossia il municipio di origine e/o residenza, che rappresenterà altresì una dicotomia fondante dell'assetto del principato e del dominato: cf. Mod. *l.s. de manum*. D. 50.1.33; Mod. 2 *excusat.* D. 27.1.6.11; Call. 6 *de cogn.* D. 48.22.18 pr.; CTh. 6.2.25. Sul problema della doppia cittadinanza, da tenere separato da quello della doppia patria, cf., per tutti, Genovese 2010.

**43** D.C. 52.19.6, su cui vedi Spagnuolo Vigorita 1993, 11; Marotta 2016b, 105-6; in senso diverso, cf. Palma 2020, 66.

confini e i territori di una sola πόλις e si estendeva a tutta l'ecumene), assurgendo così Roma a una sorta di ἄστυ κοινόν.<sup>44</sup> Un modello, quest'ultimo, che nostalgicamente e orgogliosamente Sidonio Apollinare richiamava - nei suoi termini generali e non universali di inclusione e, al contempo, di esclusione - quando con enfasi apostrofava la Roma del V secolo, ormai trasfigurata rispetto alla realtà del II e del III secolo, sia come *vertix mundi e patria libertatis*, sia, con semplificazione icastica, come *unica totius orbis civitas [...] in qua [...] soli barbari et servi peregrinantur.*<sup>45</sup>

## 5 Le realtà dell'inclusione

Il nobile paradigma ideale appena delineato, nondimeno, nulla aveva a che fare - come già si è avuto modo di mettere in chiaro - né con il *ius soli* o con il principio di territorialità,<sup>46</sup> né con l'assimilazione automatica alla *Romanitas* delle masse che pervadevano l'Occidente 'come le ceneri laviche dell'Etna'<sup>47</sup> - attraverso una presunta forza attrattiva e omologante nel suolo imperiale e della presunta operatività, a livello di cittadinanza e diritto applicabile, del principio di cosiddetta doppia identità.<sup>48</sup> Insediamento nei *fines Romani* non

**44** Ael. Arist. εἰς Πόμην 26, 58-72, 90, 93 (cf. Them. or. 15.198b; Prud. c. Symm. 1.189-92). Sul tema, vedi ora, con ampissima bibliografia e apparato di fonti sull'idea romana della *communis patria* e quella greca dell'ἄστυ κοινόν (nelle rispettive ascendenze e nei rispettivi portati), De Simone 2024, 235-72.

**45** Sidon. epist. 1.6.2. Il Vescovo di Clermont, come noto, non simpatizzava affatto nei confronti di quei popoli ormai saldamente insediati in Occidente e per di più al potere (come Burgundi, Visigoti, e Franchi), tanto che o tendeva a 'normalizzarli' o si sentiva costretto a evitare l'uso della parola *barbarus* nel tessere le lodi della *civilitas* di Teoderico, modello romanizzato insieme ai connotati della corte visigotica (in opposizione alla rozzezza di Eurico): cf. Sidon. carm. 5.509-10, 7.311.12, epist. 1.2, 2.1.1; 3.3.3, 4.17.1, 5.7.1, 7.7.2, 7.14.10, 8.3.3; vedi Stevens 1933, 48-54; Loyen 1956; Harries 1996; Ladner 1976; Mazzoli 2005-06.

**46** Sull'indebita retrodatazione al V secolo delle concezioniemerse da Nov. 78.5 operata da Barbero 2006, 47; 67-8, cf. Marotta 2022, 358-9. Questa stessa, discutibile, logica pare animare un risalente studio teso a distinguere, in seno all'esercito tardoantico, i Romani, 'nati in patria', da coloro che invece venivano reclutati da popoli esterni non soggetti all'imperatore: Teall 1965. In base alla generalizzazione della *ratio* sottesa alla distinzione appena ricordata, risulterebbe che Teoderico l'Amalo (cresciuto ostaggio alla corte di Zenone, adottato come *filius* dall'imperatore, poi consolle e *magister militum*, al contempo reggente dei territori occidentali dell'impero per conto dell'imperatore Anastasio II e *rex Gothorum*), proprio perché nato in Pannonia intorno alla metà del V secolo, per ciò solo sarebbe da considerarsi cittadino Romano (ma cf. Coria 1984, 318-19 nota 141); mentre Narsete, in quanto originario della Persarmenia, non lo sarebbe. Sul punto cf., per tutti, Amory 1997, 167 nota 72.

**47** Amm. 31.4.9.

**48** Da un lato, vero è che sia le carriere militari e civili di numerosi barbari, così come l'impiego degli strumenti negoziali del *ius civile* da parte di barbari (Mathisen 2013, 205-11) dicono solo della partecipazione alla *civitas*, ma nulla dicono sul come

significa affatto *civitas Romana*. Le genti barbare (come Goti, Franchi, Alamanni, Sarmati e Sciri) che, nel corso del III e del IV secolo, una volta vinte (*devictae*),<sup>49</sup> si sottomettevano a Roma (*deditae in fidem*), venivano stanziate nel territorio imperiale (per esempio al fine di ripopolare come coloni aree lasciate deserte, oppure al fine di riconfigurare etnicamente certe aree dell'impero),<sup>50</sup> assoggettandosi

tale *civitas* sia stata acquisita; dall'altro, il ricorso al concetto di 'doppia identità' o 'doppia cittadinanza' (Mathisen 2013, 212-5) omologa incongruamente i diversi (cf., *amplius*, Marotta 2022, 355-8), in quanto se l'idea di Roma come *patria communis*, già repubblicana e alla base del processo 'politico' di romanizzazione, ben si può coordinare, giuridicamente in un rapporto di *genus a species*, con 'appartenenze locali', cittadine, regionali e provinciali, nonché, sociologicamente, anche con 'identificazioni personali di tipo etnico' pur espresse in termini di 'cittadinanza' (cf. Ando 2021), dall'altro, essa non si può combinare in capo a un medesimo individuo o a un medesimo gruppo, in modo cumulativo e alternativo, con altri *genera* di *civitas* non romana, quali quelli implicati da espressioni come *civis Gothus* (Sidon. *epist.* 7.6.2-3), *civis Francus* (*CIL* III 3576), *civis Alamanna* (*CIL* XI 1731) oppure *cives Romani et Bessi* (*CIL* III 3505, 7533, 14214; *AE* 1924, nr. 142-8; ma cf. *AE* 1957, nr. 97; *AE* 1984, nr. 802). Se l'ultima formulazione (o analoghe: *cives Romani et Bessi consistentes vico Ulmeti; veterani et cives Romani et consistentes Abrito ad c[anabas]*), più che indicare Bessi al contempo dotati di cittadinanza romana, attesta per la Mesia inferiore del III secolo (in età postcaracalliana) la compresenza sia di cittadini romani sia di non *cives*; se circa l'epitaffio dell'anno 423 rinvenuto a Firenze, poco o nulla si può dire, atteso che da esso si ricava solo dell'unione coniugale tra una giovane donna, lasciata senza nome e identificata solo con etnonimo (*civis Alamanna*), e un cittadino romano, funzionario imperiale (*Flavius Faustinianus*); se della seconda iscrizione citata qualcosa in più si avrà modo di scrivere oltre; ebbene, qualche breve cenno qui merita la designazione di *civis Gothus* attestata per *Modaharius* (Sidon. *epist.* 7.6.2-3: *Modaharium, civem Gothum, haereseos Arianae iacula vibrantem*). Invero, essa ben si presta, se contestualizzata, a illuminare - diversamente da quanto voluto in generale da Mathisen in tema di doppia identità e cittadinanza, nonché di autodeterminazione giuridica - il rapporto tra un dato indicatore di identità personale particolare e il grado di 'istituzionalizzazione' e di 'autonomia' (proprio rispetto a 'Roma') della realtà politica, giuridica ed etnica generale di riferimento: cf., su tutto ciò, paradigmaticamente, Matthews 2000; Harries 2000. Non è un caso che, lungo il V secolo sino all'emanazione nel 506, poco prima dell'esiziale arrivo dei Franchi di Clodoveo, della cosiddetta *Lex Romana Visigothorum* (cf., da ultima, la collettanea a cura di Bassanelli Sommariva dell'anno 2024), il potere dei *reges* di Tolosa (sotto i quali vive *Modaharius*) si presenti in tendenziale e progressiva definizione di una propria identità giuridica sovrana (da riconnettere, sul piano dell'applicazione e dei destinatari delle norme, alla distinzione e alla convivenza tra *civitas Gotha e Romana*), sempre in dialogo, pur in modo variabile nel tempo, con Roma e il suo diritto.

**49** Cf., esemplificativamente, *Pan. Lat.* 8.(5).9.3: *Captiva agmina barbarorum, [...] atque hos omnes provincialibus vestris ad obsequium distributos, donec ad destinatos sibi cultus solitudinum ducerentur [...] arat ergo nunc mihi Chamavus et Frisius et ille vagus ille praedator exercitio squalidi ruris operatur et frequentat nundinas meas pecore venali, et cultor barbarus laxat annonam [...] quin etiam si ad dilectum vocetur curririt [...] et servire se militiae nomine gratulatur; Hist. Aug. Claud. 9.3 (Goti); *Pan. Lat.* 6.(6).6.2 (Franchi); Amm. 16.3.2, 17.1.13, 17.8.3, 20.4.1, 28.5.15 (Franchi e Alamanni); Anon. Vales. 1.6.32 e Auson. *Mos.* 9 (Sarmati); CTh. 5.6.3 (Sciri).*

**50** Cf. Poly 1993; 2006; Mirkovic 1997; Kerneis 1999; 2009. Il rilievo del reclutamento di *gentiles* - anche provenienti dall'esterno e, per di più, non necessariamente *dediticii* - per la difesa dell'impero, a livello militare nonché in reparti specializzati etnici, precede (e, ovviamente, segue) la *Constitutio Antoniniana*: basti pensare (per il II secolo), oltre ai *Mauri gentiles* (*CIL* XVI 108) e ai *Mauri equites* (*CIL* XVI 114 =

sì al fisco e alla leva, ma senza però acquistare - per ciò solo e automaticamente - il diritto di cittadinanza.<sup>51</sup>

Se, da un lato, una delle più significative raffigurazioni della pratica delle deportazioni, di epoca tetrarchica, incisa sul Medaglione di Lione, immortalala due imperatori, forse Massimiano e Costanzo Cloro, nell'accogliere i barbari trans-renani che, con le rispettive famiglie e bagagli, attraversano il ponte tra Mogontiacum e Castellum;<sup>52</sup> dall'altro, può essere utilmente considerato un celebre panegirico in onore di Costanzo Cloro del 297 o del 298 d.C. che - ricordando proprio le campagne di Massimiano - contrappone il *laetus postliminio restitutus* al *Francus receptus in leges* (due figure emblematiche tenute distinte, seppur accomunate dal lavoro agricolo su terre ormai abbandonate).<sup>53</sup> Il testo così allude, tramite il verbo *recipere* e il sostantivo *leges*, non tanto a una (ipotetica) estensione della cittadinanza romana, quanto alle clausole della *deditio* imposta al Franco che, pur sconfitto, viene *ex novo* accolto, ma come barbaro *dediticius*, a svolgere attività di colono nell'impero.<sup>54</sup> Invero, i

---

IDR I 29), ai *Palmyreni sagittarii* (IDR I 6a), così come, per il III secolo, ai *Brittones dediticii Alexandrini* (CIL XIII 6592 = ILS 9184); cf., inoltre, per il IV e il V secolo, Amm. 20.8.13, 14.7.9, 15.5.6, 16.4.1, 20.2.5; CTh. 3.14.1, 11.30.62, 7.15.1. Sul tema dell'impiego militare di stranieri (in connessione con l'acquisto della cittadinanza), tra i molti, vedi Demougeot 1981; Le Roux 1987, 367-70; Kerneis 1996, 73-6; 81-92; Poly 2006, 113; paradigmatico è Iul. *epist. ad Ath.* 285 (ἄνδρες στρατιῶται καὶ ξένοι καὶ πολῖται, μὴ προδῶτε τὸν αὐτοκράτορα).

**51** Ma vedi, giustamente, Wirth 1997, 29-31, che non esclude per tali *dediticii* (a differenza di quanto doveva valere per i *liberti dediticii ex lege Aelia Sentia*, impossibilitati inderogabilmente a entrare nel novero dei *cives*) una possibile futura integrazione nella *civitas*, ad esempio, per massimi meriti al termine del servizio militare (cf., *mutatis mutandis*, *Tabula Banasitana* ll. 4-5). Ad avviso di Demougeot 1981, l'attività militare comitatense per i barbari era via preferibile per ottenere la *civitas* rispetto al servizio militare in qualità di *limitaneus*; inoltre, circa la questione della *honesta missio* come fonte di cittadinanza per il soldato barbaro (cf. sul punto, Poly 2006, 113; Mancini 2014), la studiosa assume, in definitiva, che «l'armée impériale» non assurga affatto, rispetto all'età altoimperiale, a «pépinière de citoyens analogue»; cf. Marotta 2022, 364-7.

**52** Bastien 1989.

**53** Pan. Lat. 4.(8).21.1: *Itaque sicuti pridem tuo, Diocletiane Auguste, iussu deserta Thraciae translatis incolis Asia complevit, sicut posteua tuo, Maximiane Auguste, nutu Nerviorum et Trevirorum arva iacentia laetus postliminio restitutus et receptus in leges Francus excoluit, ita nunc per victorias tuas, Constanti Caesar invicte, quidquid infrequens Ambiano et Bellovaco et Tricassino solo Lingonicoque restabat, barbaro cultore revirescit.* Cf., sulla sottoposizione dei Franchi, oltre agli Alamanni, alle *leges* di Roma: *Hist. Aug. Tac.* 15.2 (*Francos et Alamannos sub Romanis legibus habeat*); cf., per attitudini barbariche contrarie all'assoggettamento alle leggi romane, Zos. 4.30.

**54** Cf. Marotta 2015, 121, per altro, con persuasive note critiche a quella lettura della fonte secondo cui «*postliminium* non evocherebbe i precisi contorni di un determinato dispositivo giuridico, ma unicamente una situazione concreta, vale a dire l'insediamento di barbari transrenani sul versante romano del *limes* nel frattempo ristabilito» (cf. Kerneis 2009; Barbero 2006, 190-1; 280): i *laeti* non parrebbero, insomma, solo stranieri trans-renani dislocati nella prefettura della Gallia (nettamente distinti dai

Franchi - che ancora come *foederati*<sup>55</sup> tanta parte ebbero, insieme agli Alamanni, nel contrastare le tribù che nell'inverno tra il 406 e il 407 valicarono la frontiera posta lungo il Reno - rappresentarono un punto di riferimento fondamentale, entro i confini dell'impero, nella storia militare tardoantica d'Occidente (continuando a servire l'impero, esclusa la parentesi segnata da Arbogaste, sino al tempo dello scontro tra gli Unni ed Ezio e della morte di quest'ultimo nel 454): senza, però, che questo saldissimo radicamento nel territorio romano e questo costante e decisivo contributo, oltre che alla rivivificazione di *agri deserti*, alla difesa significassero mai per il loro gruppo una inclusione generalizzata nella *civitas* di Roma (se non, ovviamente, al netto di singole concessioni viritane, come potrebbe anche attestare un'epigrafe funeraria di *Aquincum* commemorante un *Francus miles Romanus*).<sup>56</sup>

---

*gentiles*, ossia i barbari interni, di stirpe non germanica, come i Bretoni, o di stirpe iranica, come i Sarmati, o altri Germani, come gli Svevi, già *foederati* di lunga data), ma in *primis* autentici *cives* ritornati in patria il cui regolamento e inquadramento nelle *provinciae* sarebbe stato poi esteso, nel corso del IV secolo, anche ai *gentiles* immigrati di popoli debellati e assoggettati e mai stati, nel pregresso, *cives imperiali*.

**55** La ben risalente nozione di gruppo (etnico) *foederatus* (di cui vedi Procul. 8 ep. D. 49.15.7 pr.: *Non dubito, quin foederati et liberi nobis externi sint*), per cui una *civitas*, una *gens* o una *natio barbara* riconosce l'autorità di Roma (del suo popolo e del suo imperatore), ma rimane comunità *libera* ed *externa ai fines imperii*, non è rimasta immutata nel tempo. Basti pensare che nel V secolo Olymp. fr. 7 (FHG 4) sottolineava il carattere misto dei federati, equiparandoli a quello dei *bucelarii*, mercenari di origine romana e gotica al servizio di un singolo individuo, e che nel VI secolo Procop. *Vand.* 3.11.3-4 distingueva tra i *foederati* del suo tempo (uomini che, dopo essersi arruolati volontariamente, prestavano servizio nella cavalleria e nella fanteria sotto comandanti romani) e i *foederati* di tipo più antico (uomini di popoli barbari entrati nell'impero come liberi). Posto che la condizione giuridica dei *foederati* poteva variare di caso in caso a seconda delle clausole del trattato (anche se è vero che l'obbligo del servizio militare rappresentava un tratto fondamentale delle *leges*, in alternativa alla costituzione di corpi militari speciali che, permanendo nella loro sede come gli Arabi, avevano comunque diritto all'*annona* e ad un alloggio privato), v'è da rilevare quanto segue: nella prassi del III-IV secolo il *foedus* si immedesimava assai sovente, lungi dall'integrare un *foedus aequum*, in un'autentica *deditio in fidem* (cf., per tutti, Amm. 17.8.4 [*dedentes se cum opibus liberisque suscepit*]; Kerneis 2009; Palazzi 2014; cf. Schulz 1993, 133-48; Heather 1997); fino al 382, il reclutamento nei contingenti militari romani di Franchi, di Alamanni, di Alani, di Sarmati, di Goti, non avveniva di regola sulla base di *foedera* ma, anche là ove un trattato fosse stato concluso, esso sempre e solo era una formalizzazione della suditanza a Roma della controparte *foederata*, mutando le cose dopo la catastrofe di Adrianopoli e dopo la morte di Valente, data l'esigenza per Graziano e Teodosio di far fronte a una situazione d'estrema emergenza (cf. Demougeot 1981, 383; Heather 1991, 253-6; Marcone 2003; Palazzi 2004); a mente della distinzione tra *gentes foederatae intra fines imperii* e *gentes foederatae extra fines imperii* (Zecchini 2005; Sartor 2011), sono anzitutto, anche se non in modo esclusivo, le prime a fornire all'esercito romano truppe di origine barbarica.

**56** Cf. CIL III 3576: *Francus ego cives Romanus miles in armis | egregia virtute tuli bello mea dextera sem<p>er*. Secondo un primo orientamento l'epigrafe sarebbe un'autocelebrazione di virtù marziale da parte di chi era al contempo *civis Francus e miles Romanus in armis* (Kerneis 2009, 390); secondo altri la fonte attesterebbe il

In tal frangente, la storia stessa di altri popoli *foederati* con l'impero appare quanto mai paradigmatica. Davanti all'avanzata degli Unni nel 376 le tribù dei Goti<sup>57</sup> si presentarono sulle sponde del

caso di chi, arruolatosi nell'esercito, avrebbe ottenuto ancora *in armis la civitas* (Rigsby 1999). Vero è che l'epigrafe potrebbe anche leggersi così: 'io, Franco, sono divenuto cittadino Romano, come soldato durante il servizio militare'. A valle dell'etnico *Francus* immortalato sia nel panegirico sia in questa iscrizione (la cui datazione è quanto mai incerta: II-V secolo), va precisato, circa la concessione della cittadinanza romana, quanto segue. Da Costantino Porfirogenito (*De administrando imperio* 113.185) parrebbe ricavarsi addirittura come Costantino avesse concesso ad alcuni Franchi la *civitas* (e, dunque, il *ius connubii* con cittadine romane), oppure, non tanto la *civitas*, quanto il solo potere di contrarre giuste nozze (andandosi così a giustificare le relazioni di parentela con la stessa famiglia imperiale, oltre alla eclatante carriera di molti Franchi, nel IV secolo, sino ai vertici della gerarchia militare): cf. Demougeot 1984. Inoltre, dopo Costantino la *civitas* fu concessa ai Franchi (oltre che agli Alamanni e ad altri barbari) che appartenevano alle *scholae palatinæ* della nuova guardia imperiale, nonché agli alti ufficiali degli *auxilia* e delle *vexillationes*; infine, non va tacito non solo - come noto - che molti uomini di origine franca giunsero a ricoprire ruoli apicali come quello di *magister militum* o di console, ma altresì vennero insigniti del *nomen* imperiale *Flavius* (cf. Keenan 1973; 1974). Con riguardo ai Franchi del VI secolo - il gruppo che, in Gallia, si dimostrò più degli altri abile a costruirsi e imporsi, attorno alle figure dei suoi comandanti e delle sue milizie nonché grazie a miti fondativi capaci di omologarsi ai Romani di origine Troianacome nuova identità etnica di potere (cf. Wood 1995; Pohl 1998; vedi, inoltre, Gasparri 1997, 84-93) - Agathias *hist.* 1.2.3, riporta come essi avessero conformato le loro leggi a Roma. Del resto, secondo un'intrigante ipotesi, lo stesso *Pactus legis Salicae* non sarebbe altro che un codice militare concesso, intorno alla metà del IV secolo, ai *dediticii* della *Belgica secunda*, sotto Giuliano; ipotesi, quest'ultima della *lex data* (per una sintesi, vedi Poly 2016), ripresa anche da Kerneis 2003 secondo cui, per di più, la raccolta delle leggi dei soldati barbarici si inserirebbe in un progetto più ampio di diritto militare da consolidarsi a valle del codice Teodosiano (cf. Kerneis 2005, 78).

**57** Con il collettivo 'Goti' (cf. Amory 1997, 1-6; 13-42), più esattamente, si intendeva l'insieme delle tribù nomadi stanziate principalmente nelle pianure a nord del Mar Nero e del Danubio e tenute 'etnicamente' distinte da quelle germaniche occidentali di Franchi, Alamanni, Svevi (cf., ad esempio, *Res Gestae divi Saporis* ll. 6-7); le incursioni degli Unni nella seconda metà del IV secolo, insieme alla conseguente sconfitta delle genti gotiche, stette alla base di quella frattura che, come ben risaputo, esitò nella distinzione tra Ostrogoti (che rimasero, nel frattempo, ad Oriente, sotto il dominio unno) e Visigoti (che, invece, chiesero aiuto all'impero, muovendo verso ovest). Se già dalla metà del III secolo i Goti che vivevano fuori dal territorio romano erano federati dei Romani e ricevevano sussidi annuali dall'imperatore (Iord. *Get.* 16.8, 19.106, 21.112), nel 270 alcuni appartenenti a tali *gentes* venivano insediati come coloni nelle province da Claudio II (*Hist. Aug. Claud.* 9.4; *Hist. Aug. Aurelian.* 48.2), e, nel 377, altri venivano dislocati nei pressi di Mutina, Rhegium, e Parma, dopo che il gruppo dei Goti, cacciato dall'arrivo degli Unni ed entrato nell'impero con il non disinteressato nulla osta di Valente (Amm. 31.4.1-5, 31.4.9, 31.9.4; Iord. *Get.* 25.131; Zos. 4.5), una volta ribellatosi, veniva sconfitto. Sono anni turbolenti e concitati che portano nel 382 - a quattro anni dalla *magna pugna* di Adrianopoli - alla *renovatio* di *foedus* con Teodosio (Iord. *Get.* 28.145). Si tratta di un evento di massimo rilievo: nel 383 il retore Temistio (favorevole a politiche virtuose ed utilitaristiche di apertura ecumenica, pur nella convinzione della superiorità romana sui barbari: Them. *or.* 10.131, 16.207b-c, 16.211a-c), nel magnificare la filantropia dell'imperatore, preconizza un tempo, futuro ma non lontano, in cui i Goti stessi avrebbero partecipato dei giuramenti, dell'esercito, dei banchetti e delle liturgie dei Romani (Them. *or.* 16.211d; cf., per l'irrilevanza della fonte nel senso dell'acquisto della cittadinanza romana da parte di Goti, Wolfram 1985, 29). Vedi, di contro, *Syn. de regno* 25c, retore non di rado sprezzante nei confronti dell'alterità barbarica, che,

Danubio impetrando a Valente di stanziarsi in Tracia con il compito di difendere la regione, dietro la corresponsione dell'annona. I barbari, lamentando il mancato rispetto della promessa dell'imperatore, si ribellarono di lì a breve. Nel 378, i Goti e i Romani si fronteggiarono presso la città di Adrianopoli: lacerante ed esiziale fu – come oltremodo noto – la sconfitta subita dall'esercito dei secondi, di tale portata che lo stesso Valente trovò la morte insieme a, forse, addirittura un terzo dei suoi soldati. L'oculata e accomodante posizione assunta da Teodosio riuscì, purtuttavia, a ottenere che i Goti si spostassero verso i Balcani e nel 382, in forza di un rinnovato *foedus*, fu loro permesso di stanziarsi in area balcanica (forse tra Tracia e Macedonia), in cambio della protezione militare di quelle terre, *velut unum corpus*: non inquadrati in reparti regolari e privi di un formale riconoscimento entro la *civitas romana*, i Goti sul finire del IV secolo si imposero come una entità interna ai *fines* dell'impero, ma a esso esterna; poi – dopo la coagulazione intorno al 395 sotto un unico re, Alarico I, i più tentativi bloccati da Stilicone di penetrare in Italia, il celebre sacco di Roma del 410 e il tentativo da parte di Ataulfo di unire, sposando Galla Placidia, la dinastia gotha alla nobiltà romana –, a partire dal 418 furono insediati come *foederati* nel sud-ovest della Francia a governare, controllare e proteggere da Tolosa (*de facto* in modo totalmente 'autonomo' dopo la morte del *patricius* Ezio) un territorio imperiale, lungo la Garonna, che diveniva così autentica *Gothia* nella *Romania*.<sup>58</sup>

---

in un tratto teso a enfatizzare le conseguenze negative della magnanimità inclusiva dell'imperatore, ricorda come questi, tra l'altro, ritenne i Goti 'degni di una πολιτεία': tuttavia, a prescindere da cosa qui possa significare πολιτεία (Cesa 1984, 313; Sivan 1987, 72; Liebeschütz 1998, 135) e da non impossibili esagerazioni enfatiche, v'è da rimarcare che Sinesio non afferma espressamente, come avrebbe invece potuto fare, che Teodosio diede loro la cittadinanza (cf., inoltre, Procop. *Vand.* 3.11.3; *Pan. Lat.* 2.(12).22, 2.(12).36.3-4; Oros. *hist.* 1.16.2-3). Sull'insediamento aquitano dei Visigoti dal 418, cf. Matthews 1975, 307-19; Heather 1992; 1996, 3-7; 299-321; sull'insediamento nei territori della diocesi italiciana degli Ostrogoti (legati da *foedus* all'impero), vedi Licandro 2015, 105-10; 2018, oltre a Pohl 1993; Porena 2012 (secondo cui il richiamo al linguaggio agrimensorio, soprattutto in Cassiodoro, induce a ritenere che l'impiego formale dell'*hospitalitas* stesse a fondamento dell'insediamento dei barbari nei territori imperiali, con assegnazione di porzioni di terra e non, invece, di corrispettivi in danaro fiscali, come pensato da Goffart 1980).

**58** È quindi quanto mai eccessivo sostenere che la cittadinanza romana, dopo il 212, non sarebbe stata più uno *status* personale distintivo, ma solo una cifra comune, quale fattore di omologazione territoriale che, nella sua universalità, riscrive alla radice i rapporti tra 'essere romano' e 'non essere romano'. Come ha ribadito Licandro 2020, 489: «l'iscrizione di Walldürn 118 del 232 d.C., il decreto di Anastasio I del 500 d.C. circa, ma anche, per quanto solitamente trascurata, la vicenda dei Goti di Teoderico l'Amalo [...] dimostrano che questi *peregrini* rimasero fuori dalla concessione della *civitas Romana* [...] lontani da una vera e propria integrazione anche nei secoli tardoantichi», documenti questi che «non solo spiegherebbero il caso tutt'altro che enigmatico e apparentemente contraddittorio della deteriore condizione degli Egizi e, dunque, l'indubbia permanenza nell'impero di *peregrini*, di *peregrini nullius civitatis* [...] all'indomani del 212 d.C., ma

## 6 ***Hinc cui Barbaries, illinc Romania plaudit*** **(Ven. Fort. carm. 6.2.7)**

La storia che, lungo i secoli che congiungono il principato al basso impero, ha fatto emergere, alle spalle della vita e delle opere di Venanzio Fortunato, il dispiegarsi del rapporto tra il polo della romanità e quello della barbarie, non si presenta lineare e monolitica, così come in molti hanno creduto di intravedere nei silenzi, invero profondi e significativi, delle fonti o nella sovra-lettura di alcuni testi, aderendo ora all'idea della cittadinanza acquisita in nome del principio di territorialità, ora a quella della cittadinanza frutto di comportamento concludente, ora a quella della cittadinanza per assoggettamento all'impero.

Se quest'ultima ipotesi risulta suffragata esplicitamente solo a partire dall'anno 539, *in primis* grazie a una celebre novella (che in rapidi e suggestivi tratti delinea, esplicitando l'interpretazione dell'*edictum de civitate* di Caracalla, l'ideologia giustinianea in materia di cittadinanza, tesa apparentemente a superare i limiti della personalità e della territorialità in nome dell'assoggettamento e della fedeltà all'imperatore quali requisiti essenziali, a-spaziali e a-genealogici, di appartenenza dei *subiecti* alla *civitas Romana*), le prime due non hanno trovato riscontro e, anzi, si sono imbattute solo in sconfessioni. Anche a valle della *Constitutio Antoniniana* sia permane una molteplicità di gradazioni della libertà (*Latini Iuniani, liberti Aeliani, dediticii, apolidi, barbari*), sia non si riscontra, per l'appunto sino a Giustiniano, alcuna sovrapposizione esatta ed esaustiva tra chi è *civis* e chi è *liber*; inoltre i flussi migratori barbarici, episodici o massivi, da oltre il *limes*, le deportazioni di stranieri, il generale innesto nelle strutture amministrative o l'impiego nella difesa militare non sono fattori ostativi che precludono all'acquisto della cittadinanza (anzi talora ne sono fondamentale precondizione), ma neppure sono causa di automatismi nel divenire nuovi cittadini romani.

*Romanitas* è in questo contesto - di affermazione dell'identità, di transizione verso l'alterità, di difesa dall'alienità proveniente dall'esterno e di accettazione dell'alienità che è integrata all'interno - sinonimo di umanità e civiltà, stenografica compressione

---

darebbero, inoltre, la misura di quanto siano prive di fondamento le idee sull'esistenza di una presunta clausola di 'autoperpetuazione' degli effetti dell'editto, in base alla quale i nuovi immigrati avrebbero avuto la possibilità di richiedere la *civitas Romana* e, quindi, automaticamente riceverla». Vero è, di contro, che il dispositivo caracalliano getta solo i presupposti, ideali e concreti, che staranno alla base, nel V e nel VI secolo, sia in Occidente sia in Oriente - seppur in modo significativamente diverso - della rappresentazione del polo della romanità tanto in senso identitario rispetto all'alterità quanto in modo differenziato nella sua eterogeneità interna.

di un complesso positivo di valori, ideali, principi, istituzioni, regole che si oppone alla magmatica, vana, feroce, bestiale realtà individuata in una *dolosa ed effrenata Barbaries*, ossia in chi è ‘nemico per antonomasia’ di Roma, in chi minaccia l’ordine costituito, in chi inquina la cultura e corrompe i costumi (realtà, talora poeticamente rimossa, talaltra opposta all’idealizzazione della Roma universale e globale, talaltra ancora impiegata come sprone per il miglioramento di Roma o letta come segno materiale della perdita dei valori). Il dualismo, nel V secolo, è ancora forte e declinato principalmente nel senso di un *aut-aut*: o si è barbari o si è Romani, nel senso che chi è barbaro o va eliminato o va integrato per essere usato nell’interesse di Roma, e che il passaggio di assimilazione dalla prima alla seconda sfera, pur possibile, deve seguire canali proceduralizzati che garantiscano un significativo grado di omogeneità tra i termini di confronto, nonché il soddisfacimento – o il suo perseguimento – di una *utilitas* per Roma.

Nel quadro di tale particolare configurazione del *Freund-Feind Schema*, l’accezione politica di *barbarus* – ossia non allineata alla propensione cristiano-paolina al superamento delle polarità antitetiche verso l’indifferenziazione unitaria e alla valorizzazione delle origini barbare della fede in Cristo – non può che essere connotata ancora in senso fortemente negativo e ostile, ancorché, nello scontro tra la realtà e l’idealità, non sia revocabile in dubbio l’uso romano degli stranieri, innestati funzionalmente nel loro ‘sistema-mondo’, a ogni livello organizzativo e in ogni contesto geografico. È, invece, in Occidente con l’affermarsi, il radicarsi e il trasformarsi dei cosiddetti regni romano-barbarici che il segno linguistico *barbarus* cessa di essere connotato in senso peggiorativo e il dualismo *Romania e Barbaries* passa a una connotazione di tipo sinergico e complementare (*et-et*), destinata, come nel mondo Franco, alla progressiva e tendenziale indistinzione: vero è, infatti, che non poche fonti presentano, a seconda dei contesti, l’essere barbaro, non tanto nel senso di *hostis*, quanto come espressione di una particolare alterità rispetto all’essere romano, o come precipitato di generale estraneità rispetto a una data realtà istituzionale, anche non romana.

I mondi con cui Venanzio Fortunato entra in contatto e di cui fa o esperienza diretta o conoscenza sono specchi – tra loro non perfettamente sovrapponibili – di questa nuova dinamica tra romanità e barbarità.

Da un lato, il poeta nasce e riceve la sua educazione letteraria, retorica e teologica in un’Italia travolta dal conflitto, tra Costantinopoli e il regno ostrogoto, scoppiato pochi anni dopo la morte di Teoderico (dietro il pretesto dell’omicidio di Amalasunta, quando ancora Atalarico non aveva raggiunto la maggiore età). La diocesi era concretazione di una politica al contempo separatista e comunitaria. Durante il suo regno, l’Amalo, infatti, aveva ormai reso

gli abitanti della penisola avvezzi all'esperimento di una convivenza pacifica e sinergica - all'insegna della *tranquillitas*, della *civilitas* e dell'*aequitabilitas* - tra due culture e due funzioni lasciate distinte, ancorché complementari e unite sotto l'egida dell'*unum imperium*, quello della regalità germanica, e del *ius commune*, quello di Roma: da una parte, la difesa della tradizione, appannaggio dei barbari, ossia dei Goti quali *milites*; dall'altra, la conservazione della tradizione, appannaggio dei Romani quali *cives*.<sup>59</sup>

**59** Cf., per tutti, Licandro 2012, 137-60. Teoderico nel 489 muove alla volta dell'Italia di Odoacre, guidando i suoi *milites Gothi*, *devoti foederati* dell'impero (C. 1.5.12.17), con al seguito i propri gruppi familiari (un popolo-esercito, ma in accezione etno-genetica: cf. Heather 2003), per ripristinare l'ordine dell'impero: il mandato di Zenone avrebbe però implicato un potere da esercitarsi in luogo dell'imperatore limitato nel tempo, in quanto destinato a durare 'fintantoché non fosse giunto personalmente l'imperatore' (Anon. Vales. 2.9.49 [König]: *Zeno itaque recompensans beneficis Theodericum, quem fecit patricium et consulem, donans ei multum et mittens eum ad Italiam. Cui Theodericus pactuatus est, ut, si victus fuisset Odoacar, pro merito laborum suorum loco eius, dum adveniret, tantum praeregnaret.* Ergo superveniente Theoderico patricio de Civitate nova cum gente Gothica, missus de imperatore Zenone de partibus Orientis ad defendendam sibi Italiam; ma vedi Procop. *Goth.* 5.1; Agathias hist. 1.5.6-7; Malalas *Chronographia* [Migne, PG, XCVII, coll. 383-5 e 459]; cf. Licandro 2012, 58-9; Licandro 2010-11; 2014). Vinto Odoacre, al netto dei patti con Costantinopoli, l'alternativa concreta per Teoderico stava tra l'esercizio 'legittimato dall'impero' di un potere all'insegna della romanità (come *patricius*, vicario e *magister militum*) o, disallineato rispetto a Zenone, secondo il modello barbarico della regalità (Wolfram 1985, 495). In verità non scelse né l'una né l'altra via (cf. Cavanna 2007, 522). Nel 493, senza attendere una conferma da Costantinopoli, Teoderico fa strage di Odoacre e del suo seguito per essere, quindi, sì incoronato di nuovo dal proprio esercito (cf. Anon. Vales. 2.12.57), ma al contempo per dar vita a una nuova 'regalità germanica' che, prorompendo nella realtà, supera gli schemi del passato - tanto romani, quanto goti - per preservare, innovandole, le tradizioni di *utraque natio*. Teoderico non è più (solo) *rex Gothorum*, ma *Flavius Theodericus rex*, ossia vertice di un unico *regnum* 'barbarico', entro cui *gubernare duas gentes in uno*, prudentemente e pacificamente così da promuovere tra Goti e Romani la *tranquillitas* e la *vicinitas* fisica e ideale, la *concordia*, l'*unum velle, la gratia, la amicitia, il suavis affectus*: il che attesta, pur enfaticamente ed idillicamente presentati con scopi propagandistici, numerosi aspetti dell'ambiziosa politica teoderiana di cosiddetto 'separatismo equalitario', quale il ricorso da parte del prefetto Liberio a *una lex et aequabilis disciplina* negli espropri (interessanti, *in primis*, le proprietà dell'aristocrazia senatoria e delle chiese per le attribuzioni di terre ai Goti) e quale il rinnovato regime fiscale imperniato sulla tassazione generalizzata non solo sulle proprietà immobiliari dei Romani e delle chiese (oltre che sul patrimonio *regio*), ma anche su quelle dei Goti (cf., per tutti, Porena 2012, 107-14; 153-68; 180-1; 193-217); nonché quale l'applicazione della *Formula Comitiae Gothorum per singulas civitates*, secondo cui a dirimere le controversie tra barbari è il *comes goto*, mentre il *cognitor* romano le risolve tra Romani e il *comes* assistito da un *prudens Romanus* ha giurisdizione su cause connotate da elementi di transnazionalità soggettiva (cf., anzitutto, in generale, Anon. Vales. 2.12.60, 2.12.66; Cassiod. var. 1.1.1-6, 7.3.1-2; Iord. *Rom.* 349; vedi, inoltre, Cassiod. var. 2.16.5 [nonché var. 1.19, 1.26, 2.17, 2.29, 2.30, 4.14, 4.31, 5.14, 12.5]; Ennod. *epist.* 9.23). Il *regnum* totalmente e integralmente innestato nei territori che furono dell'impero d'Occidente (accettato e riconosciuto tra 497 e 498 da Anastasio: cf. Anon. Vales. 2.12.64), retto da un potere unitario (*unum imperium*) nonché configurato come *imitatio* dell'impero di Costantinopoli, inclusivo e garante delle due fondamentali componenti del suo popolo, distinte funzionalmente ma armonicamente interrelazionate e interconnesse dal *votum* di vivere insieme in

Dall'altro lato, nel 565-6 Venanzio lascia un'Italia ormai riconquistata da più di un decennio e declassata a *provincia* sotto la dominazione unitaria di Giustiniano che, nell'agosto del 554, esportando il modello della 'romanità assorbente' quale somma forma di sudditanza all'impero, sanzionava la vigenza *per partes Italiae* della sua compilazione *ut una Deo volente facta republica legum etiam nostrarum ubique prolatetur auctoritas*.<sup>60</sup> Passa le Alpi, attraversa l'Inn, raggiunge Augsburg, va oltre il Danubio e il Reno, per arrivare, infine, a Metz; ed è qui, senza mai più tornare in patria, che l'*exul* Venanzio inizia a condurre la sua nuova vita di poeta e di agiografo. La dominazione è quella dei Franchi, popolo che nel 507 aveva scacciato dall'Aquitania i Visigoti di Alarico II e nel 534 aveva annesso il territorio dei Burgundi, ma al contempo aveva lasciato applicare nelle

---

uno spazio comune segnato dalla *civilitas* (Cassiod. var. 7.3.3, 9.14.8; in tal senso vedi Cavanna 2007, 524, 535; Vismara 1996, 23; vedi, inoltre, Licandro 2012, 98; 2015, 45-9; sulle peculiarità del 'regno italo-ostrogotico', inteso quale 'protettorato' che segue la fase di 'reggenza', più che come una repubblica occidentale distinta da quella orientale, e della 'regalità teoderiana', cf. Licandro 2010-11; 2012, 83-136; 2014). Fu solo dopo la morte di Teoderico, in ragione di una politica dei suoi successori incline eversivamente a spingere contro Giustiniano, che l'impero orientale mise in campo, attraverso la guida di figure quasi-mitologiche - come quella di Belisario e di Narsese - una serrata e massiccia azione di riconquista: sono i diciotto anni, dal 535 al 553, della cosiddetta guerra gotica (cf., per tutti, Tate 2006).

**60** *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii* (App. Nov. 7): cf., da ultimi, Vitiello 2009; Pilara 2006-09. Ciò significa anche esportazione *ex lege* dell'ideologia, che era sottesa alla politica e alla prassi giustinianea e che superava il modello bipartito culturalmente e funzionalmente di Teoderico, in tema di cittadinanza (cf. Nov. 78.5). Nel VI secolo (quand'ormai Costantinopoli era e si considerava una seconda Roma, anche se ellenofona, e quand'ormai era assoggettato o federato - pur in un momento turbolento e liquido di travagliati spostamenti territoriali, coalizioni, contrapposizioni, scontri - una variegata rosa di 'etnie'), la nozione di identità romana - ossia l'essere romano con riguardo, soprattutto, alla materia militare - si presentava come estremamente 'elastica' e 'contingentalista'. Il fattore discriminante non era né la nascita sul suolo imperiale (contrapposta all'estranietà di un individuo o di un popolo ai confini dell'impero), così come non lo era più l'inerenza territoriale e locale dello stanziamento di un certo ἔθνος ο γένος. L'allineamento (l'*agire εὐοικός*) del singolo o del popolo rispetto all'impero e la fedeltà prestata all'imperatore Giustiniano erano gli elementi 'identitari' che permettevano una contrapposizione, prima tutta politica e poi rinsaldata dalla fede cristiana, tra i Romani e i barbari (cf. Greatrex 2000, sulla scorta di Amory 1997, 136; 147; Chrysos 1997, 199). Una contrapposizione quest'ultima che, sfuggendo al positivismo netto sia della territorialità sia della personalità, andava a inverare dinamicamente in un *Freund-Feind Schema* il rapporto 'romanità-barbarie' sia all'interno che all'esterno dell'impero. Lo schema 'militare costantinopolitano', da un lato, ancora una volta rivelava la propensione universalistica e umanistica dell'impero romano; dall'altro, si allontanava dagli ideali 'ecumenici' nei termini espressi da Marco Aurelio e da Caracalla, contemplativo il primo (aspirando a un personalismo cosmopolita permanente), pragmatico-utilitaristico il secondo (traducendo, in termini provvisori, l'obiettivo del cosmopolitismo nell'ecumene romana). Le parole di Narsese pronunciate prima della battaglia di *Busta Gallorum* nel 553 all'esercito 'romano' - descritto dal Goto Usdrilas come un'orda eterogenea di truppe di barbari - sono quanto mai significative: coloro che non sono organizzati secondo il diritto e il buon governo sono privi di ogni virtù e destinati a soccombere (Procop. *Goth.* 8.28.2, 8.30.6).

due rispettive aree ancora il diritto romano filtrato dalla legislazione barbarica in vigore: infatti, se la *lex Romana Burgundionum* era esempio da iscrivere in un contesto di profonda ‘dipendenza culturale e politica’ alla romanità manifestata da Gundobado ed ereditata dai suoi successori, tutti devotissimi all’impero e avvinti dal fascino del mito di Roma,<sup>61</sup> la – ben più importante – *lex Romana Visigothorum* si imponeva come espressione di una visione politica di strumentale e occasionalistica conservazione del potere ‘barbaro’ attraverso l’impiego dei *iura* e delle *leges* di Roma<sup>62</sup> (in chiara controtendenza, dunque, rispetto alla concezione teodericiana secondo cui il diritto romano non poteva rappresentare un mero *instrumentum regni*, ma,

---

**61** Cf., tra i molti contributi, quelli di Wood 2004; 2016; 2017; 2018; 2022.

**62** Guardandosi al periodo che, tra gli inizi del V secolo e gli inizi del VI secolo, va da Ataulfo ad Alarico II, il rapporto tra mondo visigotico e mondo romano pare, tendenzialmente, connotato nel senso indicato nel testo. Ora il diritto romano è mero strumento in sé e per sé di conservazione del potere goto e di pacificazione sociale per il re Ataulfo (*Oros. hist.* 7.43.2-3). Ora il diritto romano è modello ideale e apparato normativo pratico insostituibile per Teodorico II, ancorché minacciato dal progetto, eversivo e ambizioso, del nobile Seronato di calpestare il *codex* dell’imperatore Teodosio per sostituirlo con *leges* del *rex barbarico* (*Sidon. epist.* 2.1.1-3, *carm.* 5.495-7). Ora il diritto romano è punto di riferimento – nella persona del consigliere, poeta, esperto profondo addirittura di XII tavole, Leone di Narbona – per lo stesso Eurico e per il suo ‘codice’ (ma, vedi, *contra*, Wolfram 1985, 339; Heather 1996, 184, nel senso di un’opera da attribuire ad Alarico II), uno stringatissimo libro teso sinteticamente a raccogliere in lingua latina regole tratte dalla prassi volgare romana, più che a consolidare consuetudini ancestrali del popolo germanico, emblematicamente entrato in vigore un anno dopo la caduta di Romolo Augustolo, di talché, proprio sotto questo ‘rozzo’ re (ed, erroneamente, per Isidoro, per la prima volta), i Visigoti, recalcitranti ontologicamente al diritto e alla *res publica*, nonché legati a tradizioni e costumanze orali, ebbero delle vere ‘leggi scritte’ che, contro il convincimento di Ataulfo, li proiettavano nella dimensione di una composita e autentica società civile, sia in connessione con i Romani, sia all’insegna di un ‘diritto comune’ delle genti del regno (*Sidon. carm.* 23.446-52, *epist.* 4.22.3, 8.3.3; *Isid. hist. Goth.* 35; cf. *Sidon. epist.* 5.5.3, sull’analogo ruolo svolto da Siagrio per i Burgundi; cf., per il regno ostrogoto, Cassiod. *var.* 7.3.1, sul *prudens* romano che, in accordo alla *Formula comitiae Gothorum*, affianca il *comes* goto nelle cause transnazionali): vedi Matthews 2000, 38-9 (*contra* Wallace-Hadrill 1962, 39). Ora il diritto romano diviene irrinunciabile contenuto sostanziale che, grazie al lavoro di *prudentes* ratificato da *sacerdotes* e *nobiles viri*, si innesta direttamente nel volere e nel potere legislativo che Alarico II, nel 506, consacra nel suo cosiddetto *Breviarium*, perentoria affermazione di clemenza e sovranità (gotica e non romana) attraverso la selezione delle fonti del diritto applicabili (ossia con esclusione di un analogo riconoscimento imperiale in materia), più che gesto di apertura verso i Romani del regno volto a garantirsi la loro fedeltà contro la minaccia franca (cf. Harries 2000). E ciò a prescindere dal fatto che il *liber* o *corpus* alariciano fosse destinato o alle sole genti romane (da applicarsi nel *forum* del *comes* Timoteo), secondo un noto e tralatizio insegnamento (cf., sui re barbari legislatori per le ‘genti’ e non per il ‘territorio’, Licandro 2015, 36-7), o a tutti i sudditi, secondo quell’opposta convinzione che, valorizzando il tratto *ut iuxta eius seriem universa causarum sopiaatur intentio* della clausola finale del *commonitorium*, propende a ritenere l’esercizio del potere su Goti e Romani unitario, la vita giuridica comune, il diritto romano punto di contatto e comune denominatore (cf., per tutti, Cortese 2000, 44-8, che discorre di una sorta di *ius commune ante litteram* volto a risolvere controversie sorte nei rapporti inter-individuali tra Romani e non Romani).

quale aspetto particolare di *civilitas*, un nobile e imprescindibile fine da persegui-re e inverare nella realtà ostrogota).<sup>63</sup>

Dall'altro ancora, Venanzio Fortunato immortalà una realtà, quella Franca, di coesistenza sintetica e ricca di elementi tra loro diversi (la Fede cristiana, la Romanità, la *Barbaries*), e tendenzialmente paritetici e complementari, nonché ugualmente diretti a dar vita a un risultato finale di perfezionamento e di completamento rispetto alle singole componenti prese individualmente. In questo contesto, Venanzio Fortunato - che non esitava a professarsi un Orfeo tra i barbari, nonché a esplicitare la sua preferenza per la lira romana rispetto all'arpa barbara<sup>64</sup> - non si cela dietro falsificanti omologazioni e mette in chiaro la distinzione tra la sua cultura e quella del suo pubblico, anche se, nella sua produzione, *barbarus* o i segni linguistici correlati non implicano altro che una discendenza o un'appartenenza, senza nessuna connotazione negativa intrinseca (laddove la fusione tra le due componenti viene presentata in termini di nobilitazione della *Barbaries* e, dunque, perfezionamento della *Romania*).<sup>65</sup> La figura del re Cariberto, *nova progenies* che congiunge i due mondi, si staglia a modello di sintetica conciliazione, in chiave barbara, tra numerose virtù di somma romanità (la giustizia, la gravità, la fede, la moderazione, la pazienza, la mansuetudine, la bontà); allo stesso modo, la giovanissima Vilithuta, nata *barbara* ma per *studium romana*, è esaltata dal poeta per aver gloriosamente tratto un carattere gentile da un popolo di indole feroce.<sup>66</sup>

Poche righe ancora, per una chiosa. Un saggio recente di M. Bettini (*Hai sbagliato foresta*) deriva il suo titolo da alcuni versi di G. Caproni (*Cabaletta dello stregone benevolo*) e si sofferma sull'attuale 'furore identitario'. Scrive così - e bene - Bettini: «sembriamo ormai solo preoccupati di stabilire chi appartiene alla tribù e chi no, sempre ansiosi di dire a qualcun altro 'che ha sbagliato foresta',

**63** Basti pensare che l'etnonimo *Francus* passò a identificare coloro che, a prescindere dalle origini, si riconoscevano nei re merovingi (cf. Pohl 1998); mentre *Gothus* conobbe uno slittamento semantico di tipo 'funzionale', andando a indicare chi rivestiva una carica militare, mentre chi era *civis* (ossia senza funzioni militari) era *Romanus* (Amory 1997; Gasparri 2008). Ciò ben si spiega come esito linguistico della politica 'separatista, ma egualitaria' di Teoderico tesa alla sola convivenza e non alla fusione; cf. Cavanna 2007, secondo cui «il cinquantennio ostrogoto appare [...] come un'inconfondibile esperienza bipolare, tutta giocata sull'impossibile binomio romanità-barbarie», ossia «far convivere paritariamente e positivamente i valori del diritto e dello Stato e i valori dell'eroismo e della forza», così da «mantenere anziché sciogliere in unità l'antitesi fra tali elementi» (come si trova scritto alle pagine 521, 524, 535); cf., altresì, Vismara 1996, 23; Arcuri 2011; Porena 2012, 27-33; Licandro 2012, 98-9; 2018.

**64** Ven. Fort. *carm. praef.* 4-5, 7.8.31.

**65** Ven. Fort. *carm. 4.26.14, 6.5.52, 7.8.63, 7.18.19, 9.1.27, app. 1.31, 2.83, Mart. 1.480, 3.497.*

**66** Ven. Fort. *carm. 4.26.13-16* (con Buchberger 2016); Ven. Fort. *carm. 6.2* (con George 1992, 34-8).

con il logico corollario che deve smetterla di accampare pretese su un territorio - il ‘nostro’ - che non gli appartiene».⁶⁷ Il mondo che, almeno dai vivaci bozzetti impressionistici che l'esule Venanzio ha lasciato, si delinea, pare muovere verso altri orizzonti. La *Romania* e la *Barbaries* convivono e dialogano all'insegna dell'essere *Francus*<sup>⁶⁸</sup> e, apparentemente, protese alla continua ricerca di un grado ulteriore di fusione. È l'esito di un lungo, tutt'altro che semplice, percorso disseminato nei secoli tanto di interazioni e di osmosi, quanto di scontri e di reiezioni. Ed è un esito, in definitiva, possibile solo perché con lenta progressione e salda sedimentazione la *Romania* è divenuta più *Barbaries* e la *Barbaries* più *Romania*. O, per tornare all'evocazione archetipica dell'inizio di questo scritto, la linea di demarcazione tra lo spazio valoriale di URU e quello di BAR è sfumata ed esitata in un nuovo sistema-mondo: sbocco, ancorché non definitivo, di quell'*iter* storico-giuridico che si è tracciato a partire dalla concessione generale della cittadinanza prevista nell'*edictum de civitate*, che ha indugiato sulle forme di inclusione e di integrazione romane degli stranieri (sovente senza assimilazione diretta e immediata nella *civitas*), nonché sul ruolo di questi ultimi, anche apicale, nella milizia e nell'amministrazione, così come nel ripopolamento degli *agri* dell'impero, che ha fatto emergere l'impiego - tra utilità per Roma e permanenza delle diversità originarie - della Θία δωρεά<sup>⁶⁹</sup> sia quale suggerito e moltiplicatore di fedeltà, sia quale segno di condivisione, nella cornice del κοινὸν ἄστυ, di una unica *Weltanschauung*.

**67** Bettini 2020, 10.

**68** V'è da segnalare che, analogamente all'idea di *Romanus* sotto Giustiniano, i Franchi di Childerico e i Franchi di Sigeberto e Chilperico (tra V e VI secolo) hanno in comune solo il nome, data la diversità tra caratteristiche biologiche, sociali e culturali e atteso che *Francus* era divenuto segno linguistico teso a identificare coloro che, a prescindere da origini ed etnia, si riconoscevano nei re merovingi e ne accettavano la supremazia politica (cf. Pohl 1998).

**69** Cf. BGU II 655.5-8.

## Bibliografia

- Amory, P. (1993). «The Meaning and Purpose of Ethnic Terminology in the Burgundian laws». *Early Medieval Europe*, 2, 1-28.
- Amory, P. (1997). *People and Identity in Ostrogothic Italy*. Cambridge: CUP.
- Ando, C. (2021). «Local Citizenship and Civic Participation in the Western Provinces of the Roman Empire». Brélaz, C.; Rose, E. (eds), *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages*. Turnout: Brepols, 39-64.
- Arcuri, R. (2011). «*Romanitas e barbaritas* nell'Italia ostrogota: aspetti culturali e socioeconomici». *Mediterraneo Antico: economie, società, culture*, 14, 477-98.
- Arcuri, R. (2013). «Etnogenesi, ‘entelechia barbarica’ e attuali orientamenti storiografici sulla Völkerwanderungszeit». *Koinonia*, 37, 107-41.
- Barbero, A. (2006). *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*. Roma-Bari: Laterza.
- Barnwell, P.S. (2000). «Emperors, Jurists and Kings: Law and Custom in the Late Roman and Early Medieval West». *Past & Present*, 168, 6-29.
- Bassanelli Sommariva, G. (a cura di) (2024). *'Lex Romana Visigothorum'. Contenuti, struttura, tradizione*. Santarcangelo di Romagna: Maggioli.
- Bastien, P. (1989). «Le médaillon de plomb de Lyon». *Le monnayage de l'atelier de Lyon (274-413)*. Wetteren: Numismatique Romaine.
- Bayart, J.F. (2009). *L'illusione identitaria*. A cura di G. Foglio. Troina: Città Aperta.
- Beaud, O. (2013). «Que peut apprendre un juriste de droit public en lisant Yan Thomas?». Napoli, P. (éd.), *Aux origines cultures juridiques européennes. Yan Thomas entre droit et sciences sociales*. Rome: École française de Rome, 117-49.
- Besson, A. (2020). *Constitutio Antoniniana. L'universalisation de la citoyenneté romaine au 3e siècle*. Basel: Schwabe Verlag.
- Bettini, M. (2019). *Homo sum. Essere ‘umani’ nel mondo antico*. Torino: Einaudi.
- Bettini, M. (2020). *Hai sbagliato foresta. Il furore dell'identità*. Bologna: il Mulino.
- Borca, F. (2004). *Confrontarsi con l'Altro: i Romani e la Germania*. Milano: Lampi di Stampa.
- Buchberger, E. (2016). «Romans, Barbarians, and Franks in the Writings of Venantius Fortunatus». *Early Medieval Europe*, 24, 293-307.
- Buraselis, K. (2007). *'Theia Doreá'. Das göttlichkaiserliche Geschenk. Studien zur Politik der Severer und zur 'Constitutio Antoniniana'*. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften.
- Calore, A. (2016). «La romanistica italiana dal 1945 al 1970». Birocchi, I.; Brutti, M. (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*. Torino: Giappichelli, 123-7.
- Calore, A. (2018). *Cittadinanze nell'antica Roma*. Vol. 1, *In età regia*. Torino: Giuffrè.
- Capogrossi Colognesi, L. (2021). *Storia di Roma tra diritto e potere*. Bologna: il Mulino.
- Carile, A. (1984). «Impero romano e Romania». *La nozione di 'romano' tra cittadinanza e universalità = Atti del II seminario internazionale di studi storici 'Da Roma alla terza Roma'* (Roma, 21-23 aprile 1982). Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 247-61.
- Castagnino, F. (2022). *I 'diplomata militaria'. Una ricognizione giuridica*. Milano: Giuffrè.
- Cavanna, A. (2007). «Diritto e società nei regni Ostrogoto e Longobardo». *Scritti (1962-2002)*. Napoli: Jovene, 513-44.
- Cesa, M. (1984). «Überlegungen zur Foederatenfrage». *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung*, 92, 307-16.
- Charnraine, P. (1968). *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, vol. 1. Paris: Klincksieck.

- Chauvot, A. (1998). *Opinions romaines face aux Barbares au IVe siècle après J.-C.* Paris: De Boccard.
- Chauvot, A. (2008). «Approche juridique de la notion barbare». Rouche, M.; Dumézil, B. (éds), *Le Bréviaire d'Alaric. Aux origines du Code civil.* Paris: Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 27-40.
- Chauvot, A. (2016). *Les 'barbares' des Romains: représentations et confrontations. Études réunies par A. Becker et H. Huntzinger, avec le concours de C. Freu et O. Huck.* Metz: Centre de Recherche Universitaire Lorrain d'Histoire.
- Chiusi, T.J. (2007). «Der Fremde als Rechtsgenosse. Zur rechtlichen Stellung der Ausländer im römischen Recht». Müller-Dietz, H. et al. (Hrsgg), *Festschrift für Heike Jung zum 65. Geburtstag.* Baden-Baden: Nomos Verlag, 63-76.
- Chrysos, E. (1997). «De Foederatis iterum». Pohl, W. (ed.), *Kingdoms of the Empire.* Leiden: Brill, 185-206.
- Cirino, I. (1934). *L'idea di Roma negli scrittori latini particolarmente in Rutilio Namaziano.* Napoli: Luigi Loffredo.
- Corbo, C. (2013). *Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio.* Napoli: Satura.
- Cortese, E. (2000). *Le grandi linee della storia giuridica medievale.* Roma: Il cigno Galileo Galilei.
- Dauge, Y.A. (1981). *Le Barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la civilisation.* Bruxelles: Latomus.
- De Jaeghere, M. (2016). *Gli ultimi giorni dell'impero romano.* Trad. di A. Molica Franco, Gorizia: LEG Edizioni. Trad. di: *Les Derniers Jours. La fin de l'empire romain d'Occident.* Paris: Les belles lettres, 2014.
- De Sanctis, G. (2022). «Mistione del sangue e vocazione all'impero». Bettini, M. (a cura di), *Romolo. La città, la legge, l'inclusione.* Bologna: il Mulino, 25-62.
- De Simone, M. (2024). *Forme di appartenenza alla comunità politica romana. Dalla nascita di Roma alla fine del Principato.* Palermo: Palermo University Press.
- Demougeot, É. (1981). «Restrictions à l'expansion du droit de cité dans la seconde moitié du IVe siècle». *Ktema*, 6, 381-93.
- Demougeot, É. (1983). «Le conubium dans les lois barbares du VIe siècle». *Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d'Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit Ecrit*, 12, 69-82.
- Demougeot, É. (1984). «Le conubium et la citoyenneté conférée aux soldats barbares du Bas-Empire». *'Sodalitas'. Scritti in onore di Antonio Guarino*, vol. 4. Naples: Jovene, 1633-43.
- Deremetz, A. (1995). «Entre Grecs et Barbares. Les Romains et la pensée de leur identité». *Annales du C.E.S.E.R.E.*, 10, 56-8.
- Di Paola, L. (2016). «I Barbari nel tardoantico. Modalità e forme di assimilazione reciproca con i Romani». Lorenzi, C.; Navarra, M. (a cura di), *Frontiere della romanità nel mondo tardo antico: appartenenza, contiguità, alterità, trasformazione e prassi = Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana.* Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 65-80.
- Dubuisson, M. (1984). «Le latin est-il une langue barbare?». *Ktèma*, 9, 56-65.
- Dubuisson, M. (1985). «La vision romaine de l'étranger: stéréotypes, idéologie et mentalités». *Cahiers de Clio*, 81, 87-8.
- Dubuisson, M. (2001). «Barbares et barbarie dans le monde gréco-romain: du concept au slogan». *AC*, 70, 1-8.
- Dumont, J.-Chr. (1984). «Plaute, barbare et heureux de l'être». *Ktèma*, 9, 69-77.
- Fascione, L. (2017). «Cittadinanza romana e barbari d'Occidente». *Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII. In memoria di Giovanna Mancini.* Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 59-78.

- Frare, M. (2019). *L'«humanitas romana». Un criterio politico normativo*. Napoli: Jovene.
- Fuchs, H. (1942). «Zur Verherrlichung Roms und der Romer in dem Gedichte des Rutilius Namatianus». *Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde*, 42, 37-58.
- Galimberti, A. (2019). *Caracalla*. Roma: Salerno Editrice.
- Garnsey, P. (2004). «Roman Citizenship and Roman Law in the Late Empire». Swain, S.; Edwards, M. (eds), *Approaching Late Antiquity. The Transformation from Early to Late Empire*. Oxford: OUP, 133-55.
- Garofalo, L. (2015). «L'«humanitas» tra diritto romano e totalitarismo hitleriano». *Teoria e storia del diritto privato*, 8, 1-48.
- Gasparri, S. (1997). *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo*. Roma: Carocci.
- Gasparri, S. (2008). «Identità etnica e identità politica nei regni postromani: il problema delle fonti». Tristano, C.; Allegria, G. (a cura di), 'Civis/civitas'. *Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna*. Montepulciano: Thesan & Turan, 193-204.
- Gasparri, S.; La Rocca, C. (2012). *Tempi barbarici. L'Europa occidentale tra antichità e medioevo*. Roma: Carocci.
- Gaudemet, J. (1984). «Les romains et les 'autres'». *La nozione di 'romano' tra cittadinanza e universalità = Atti del II seminario internazionale di studi storici 'Da Roma alla terza Roma'* (Roma, 21-23 aprile 1982). Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 301-32.
- Geary, P.J. (1988). *Before France and Germany: The Creation and Transformation of the Merovingian World*. New York: OUP.
- Geary, P.J. (2001). «Barbarians and Ethnicity». Bowersock, G.W.; Brown, P.; Grabar, O. (eds), *Interpreting Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World*. Cambridge (MA): Belknap Press, 107-29.
- Geary, P.J. (2002). *The Myth of Nations. The Medieval Origins of Europe*. Princeton: PUP.
- Genovese, M. (2010). «Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest (Balb. 11, 28): visione ciceroniana e sua rispondenza al contesto storico-giuridico della tarda repubblica». *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, vol. 4. Torino: Giappichelli, 1591-637.
- George, J.W. (1992). *Venantius Fortunatus. A Poet in Merovingian Gaul*. Oxford: OUP.
- Godman, P. (1987). *Poets and Emperors: Frankish Politics and Carolingian Poetry*. Oxford: OUP.
- Goffart, W. (1980). *Barbarians and Romans A.D. 418-584. The Techniques of Accommodation*. Princeton: PUP.
- Goffart, W. (1982). «Foreigners in the Histories of Gregory of Tours». *Florilegium*, 4, 80-99.
- Goffart, W. (1988). *The Narrators of Barbarian History. Jordanes, Gregory of Tours, Bede and Paul the Deacon*. Princeton: PUP.
- Goffart, W. (2008). «Rome's Final Conquest: The Barbarians». *History Compass*, 6(3), 855-83.
- Goria, F. (1984). «Romani, cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano». *La nozione di 'romano' tra cittadinanza e universalità = Atti del II seminario internazionale di studi storici 'Da Roma alla terza Roma'* (Roma, 21-23 aprile 1982). Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 277-342.
- Greatrex, G. (2000). «Roman Identity in the Sixth Century». Mitchell, S.; Greatrex, G. (eds), *Ethnicity and Culture in Late Antiquity*. London: Duckworth, 267-92.
- Green, P.H. (1991). *The Works of Ausonius*. Oxford: OUP.
- Grillo, P. (2019). *Storia Medievale*. Milano: Pearson.

- Guidetti, M. (2008). *Vivere tra i Barbari. Vivere con i Romani. Germani e Arabi nella società tardoantica. IV-VI secolo*. Milano: Jaca Book.
- Halsall, G. (1999). «Movers and Shakers: the Barbarians and the Fall of Rome». *Early Medieval Europe*, 8, 132-45.
- Halsall, G. (2007). *Barbarian Migrations and the Roman West*. Cambridge: CUP.
- Harries, J.D. (2000). «Legal Culture and Identity in the Fifth-Century West». Mitchell, S.; Greatrex, G. (eds), *Ethnicity and Culture in Late Antiquity*. London: Duckworth, 45-57.
- Harries, J.D. (1996). «Sidonius Apollinaris and the Frontiers of *Romanitas*». Mathisen, R.W.; Sivan, H.S. (eds), *Shifting Frontiers in Late Antiquity*. Oxford: OUP, 31-44.
- Heather, P. (1991). *Goths and Romans*, 332-489. Oxford: OUP.
- Heather, P. (1992). «The Emergence of the Visigothic Kingdom». Drinkwater, J.; Elton, H. (eds), *Fifth-Century Gaul: A Crisis of Identity*. Cambridge: CUP, 84-94.
- Heather, P. (1996). *The Goths*. Oxford: OUP.
- Heather, P. (1997). «*Foedera and Foederati* of the Fourth Century». Pohl, W. (ed.), *Kingdoms of the Empire. The Integration of Barbarian in Late Antiquity*. Leiden; New York; Köln: Brill, 57-74.
- Heather, P. (2003). «*Gens and Regnum* among the Ostrogoths». Goetz, H.W.; Jarnut, J.; Pohl, W. (eds), 'Regna et Gentes': *The Relationship between Late Antiquity and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World*. Leiden; Boston: Brill, 85-133.
- Heather, P. (2006). *The Fall of the Roman Empire: A New History of Rome and the Barbarians*. London: Pan.
- Heidegger, M. (1995). *Lettera sull'umanismo*'. Trad. di F. Volpi. Milano: Adelphi. Trad. di: *Brief über den Humanismus* (1946), in F.-W. von Herrmann (Hrsg.), *Wegmarken (1919-1961)*, in *Gesamtausgabe*, Bd. 9, Frankfurt a.M.: Klostermann, 1976.
- Imrie, A. (2018). *The Antonine Constitution. An Edict for the Caracallan Empire*. Leiden; Boston: Brill.
- Inglebert, H. (2005). *Histoire de la civilisation romaine*. Paris: PUF.
- Isaac, B. (1988). «The Meaning of the Terms *limes* and *limitanei*». *The Journal of Roman Studies*, 78, 125-47.
- James, E. (2009). *Europe's Barbarians, AD 200-600*. Harlow: Pearson Education.
- Keenan, J.G. (1973). «The Names Flavius and Aurelius as Status Designations in Later Roman Egypt». *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 11, 33-63.
- Keenan, J.G. (1974). «The Names Flavius and Aurelius as Status Designations in Later Roman Egypt». *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 13, 283-304.
- Kerneis, S. (1996). «Les numeri ethniques de l'armée romaine au IIe et IIIe siècles». *Rivista Storica dell'Antichità*, 26, 69-94.
- Kerneis, S. (1999). «La Bretagne rhénane. Note sur les établissements bretons dans les Champs Décuriates». *Latomus*, 58, 353-90.
- Kerneis, S. (2003). «Guerre et droit à Rome. De la discipline des camps au droit pénal militaire». *Droit et Culture*, 45(1), 141-58.
- Kerneis, S. (2005). «Garants et compensations: Romanité ou barbarie dans la très ancienne loi des Bretons d'Armorique». Dubreucq, A. (éd.), 'Traditio iuris'. *Permanence et/ou discontinuité du droit romain durant le haut Moyen Âge*. Lyon: Université Jean Moulin, Centre d'histoire médiévale, 77-92.
- Kerneis, S. (2009). «*Francus ciuis, miles Romanus*: les barbares de l'Empire dans le Code Théodosien». Auert, J.J.; Blanchard, Ph. (éds), *Droit, religion et société dans le Code Théodosien. Troisièmes Journées d'Étude sur le Code Théodosien* (Neuchâtel, 15-17 février 2007). Genève: Droz, 377-99.

- Kerneis, S. (2014). «Dans une école de Gaule. La leçon du maître d'Autun». *Lauranson-Rosaz, Chr.; Deroussin, D. (éds), Mélanges en l'honneur du professeur Nicole Dockès*. Paris: La Mémoire du droit, 397-416.
- Kuhlmann, P. (2011). «Papyrologie - Philologie - Alte Geschichte am Beispiel des Papyrus Gissensis 40». Egelhaaf Gaiser, U.; Pausch, D.; Rühl, M. (Hrsgg), *Kultur der Antike. Transdisziplinäres Arbeiten in den Altertumswissenschaften*. Berlin: Verlag der Antike, 257-77.
- Kuhlmann, P.; Barnes, T. (2012). «Die *Constitutio Antoniniana*: der Bürgerrechtserlass von 212». B. Pferdehirt, B.; Scholz, M. (Hrsgg), *Bürgerrecht und Krise. Die Constitutio Antoniniana 212 n. Chr. und ihre innenpolitischen Folgen*. Mainz: Schnell und Steiner, 45-50.
- La Rocca, C. (2002). «Venanzio Fortunato e la società del VI secolo». *Venanzio Fortunato e il suo tempo. Convegno internazionale di studio* (29 novembre-1 dicembre 2001). Treviso: Fondazione Cassamarca, 15-36.
- La Rocca, C. (2004). «La cristianizzazione dei Barbari e la nascita dell'Europa». *Reti Medievali Rivista*, 5, 1-39.
- Labarre, S. (2012). «Venance Fortunat (Vle s.) et l'affirmation d'une identité culturelle romaine et chrétienne au royaume des Francs». Langenbacher-Liebgott, J.; Avon, D. (éds), *Facteurs d'identité / Faktoren der Identität*. S.l.: Peter Lang, 89-106.
- Labruna, L. (2009). «Diritti umani e umanità del diritto. Percorsi di una ricerca». *Studi in onore di Remo Martini*, vol. 2. Milano: Giuffrè, 425-38.
- Ladner, G.B. (1976). «On Roman Attitudes toward Barbarians in Late Antiquity». *Viator*, 7, 1-25.
- Lafferty, S. (2013). *Law and Society in the Age of Theoderic the Great: A Study of the 'Edictum Theoderici'*. Cambridge: CUP.
- Le Bohec, Y. (1991). «La genèse du *limes*». *Revue Historique de Droit Français et Etranger*, 69, 303-30.
- Le Roux, P. (1986). «Les diplômes militaires et l'évolution de l'armée romaine de Claude à Septime Sévère: 'auxilia', 'numeri' et 'nationes'». Eck, W.; Wolff, H. (Hrsgg), *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*. Köln; Wien: Böhlau, 347-74.
- Licandro, O. (2010-11). «Dalla reggenza imperiale al protettorato goto. L'esperienza costituzionale di Teoderico tra continuità e fine della *pars Occidentis* dell'impero romano». *Annali del seminario giuridico dell'Università di Palermo*, 54, 95-180.
- Licandro, O. (2012). *L'Occidente senza imperatori. Vicende politiche e costituzionali nell'ultimo secolo dell'impero romano d'Occidente* (455-565 d.C.). Roma: L'Erma di Bretschneider.
- Licandro, O. (2014). «Odoacre e Teoderico. Dalla reggenza della *pars Occidentis* al protettorato gotico». Giglio, S. (a cura di), *Roma e barbari nella Tarda Antichità = Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*. Roma: Aracne, 221-84.
- Licandro, O. (2015). *L'irruzione del legislatore romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell'Occidente imperiale* (V-VI sec. d.C.). Napoli: Jovene.
- Licandro, O. (2018). «L'*urbanitas* tra *Romanitas* e *Barbaritas* e l'eccezione della diversità gotica». Giuffrida, C.; Cassia, M.; Arena, G. (a cura di), *Roma e i 'diversi'. Confini geografici, barriere culturali, distinzioni di genere nelle fonti letterarie ed epigrafiche fra età repubblicana e Tarda Antichità*. Firenze: Le Monnier, 242-56.
- Licandro, O. (2019). «Doppio domicilio e doppia cittadinanza. Strumenti di governo ed egemonia politica tra *leges* e *prudentes* nell'età tardorepubblicana». Miglietta, M.; Biavaschi, P. (a cura di), *L'applicazione del diritto romano nelle realtà locali* (Trento - 30 settembre 2017 - in occasione del LXXV anniversario della nascita del Professor Giorgio Luraschi). Bari: Cacucci, 51-111.

- Licandro, O. (2020). «La *Constitutio Antoniniana* del 212 d.C. e il paradigma urbano. Una ‘diversa’ lettura di P Giessen 40.I». *ASAtene*, 98, 467-94.
- Licandro, O. (2021). *Un impero di città e un papiro. Caracalla, i ‘dediticii’ e il paradigma urbano* (P. Giessen 40.I). Roma: Società Editoriale Dante Alighieri.
- Liebeschütz, J.H.W.G. (1998). «Citizen Status and Law in the Roman Empire and the Visigothic Kingdom». Pohl, W.; Reimitz, H. (eds), *Strategies of Distinction: The Construction of Ethnic Communities*, 300-800. Leiden: Brill, 131-52.
- Liebeschütz, J.H.W.G. (2006). *Decline and Change in Late Antiquity: Religion, Barbarians and their Historiography*. Aldershot: Ashgate Publishing Co.
- Liebeschütz, J.H.W.G. (2012). «*Habitus barbarus*: Did Barbarians Look Different from Romans?». Porena, P.; Rivière, Y. (éds), *Expropriation et confiscations dans les royaumes barbares. Une approche régionale*. Rome: École française de Rome, 13-28.
- Loyen, A. (1956). «Sidoine Apollinaire et les derniers éclats de la culture classique dans la Gaule». *I Goti in Occidente. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo*. Spoleto: Il Centro, 265-84.
- Mancini, G. (2014). «Integrazione ed esclusione nell’esperienza giuridica romana. Dalle politiche di integrazione dello straniero alla generalizzazione della condizione di ‘straniero in patria’: le norme su capacità matrimoniale e filiazione come strumenti della frammentazione degli status in età tardo antica». Rimoli, F. (a cura di), *Immigrazione e integrazione dalla prospettiva globale alle realtà locali*, vol. 1. Napoli: Editoriale Scientifica, 345-81.
- Marcone, A. (2003). «I regni romano-barbarici: dall’insediamento all’organizzazione statale». Bearzot, C.; Landucci, F.; Zecchini G. (a cura di), *Gli stati territoriali nel mondo antico*. Milano: V & P Università, 135-55.
- Marotta, V. (2009). *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*. Torino: Giappichelli.
- Marotta, V. (2014). «Egizi e cittadinanza romana». *Cultura Giuridica e Diritto Vivente*, 1, 1-21.
- Marotta, V. (2015). «Il problema dei *laeti*. Fonti e storiografia». Botta, F.; Loschiavo, L. (a cura di), *Civitas, Arma, Iura’. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell’Europa (secc. III-VII)*. Cavallino: Grifo, 117-57.
- Marotta, V. (2016a). «Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La *tabula Banasitana* e il Papiro di Giessen 40 col. I». *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, 236, 461-91.
- Marotta, V. (2016b). *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (I-IV secolo)*. Studi di diritto pubblico. Torino: Giappichelli.
- Marotta, V. (2017). «Egyptians and Citizenship from the First Century AD to the *Constitutio Antoniniana*». Cecchet, L.; Busetto, A. (eds), *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*. Leiden; Boston: Brill, 172-98.
- Marotta, V. (2018). «Inclusione o esclusione? La *Constitutio Antoniniana* e i limiti del cosmo-politismo universale romano». Cerrina, G.; Federico V. (a cura di), *Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 143-63.
- Marotta, V. (2020). «Una breve nota sulla *civitas Romana* dopo la *Constitutio Antoniniana*». *Koinonia*, 44(2), 1003-19.
- Marotta, V. (2021). «Ideali universalistici o fiscalismo imperiale? *Decima hereditatium* e *Constitutio Antoniniana de civitate*». *Specula Iuris*, 1(1), 111-31.
- Marotta, V. (2022). «Barbari e *civitas Romana*. Dal 212 alle soglie del V secolo: una ricognizione delle fonti». *Quaderni lupiensis di storia e diritto*, 12, 337-67.

- Marotta, V. (2023). *'Ius sanguinis'. La storia e le sue mistificazioni*. Napoli: Satura.
- Mathisen, R.W. (2006). «*Peregrini, Barbari, and cives Romani*: Concepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire». *American Historical Review*, 111(4), 1024-8.
- Mathisen, R.W. (2012). «Concepts of Citizenship». Johnson, S.F. (ed.), *The Oxford Handbook of Late Antiquity*. Oxford: OUP, 744-63.
- Mathisen, R.W. (2013). «Becoming Roman, Becoming Barbarian: Roman Citizenship and the Assimilation of Barbarians into the Late Roman World». Bosma, U.; Kessler, G.; Lucassen, L. (eds), *Migration and Membership Regimes in Global and Historical Perspective*. Leiden: Brill, 191-218.
- Mathisen, R.W. (2014). «*Natio, Gens, Provincialis, and Civis*: Geographical Terminology and Personal Identity in Late Antiquity». Greatrex, G.; Elton, H. (eds), *Shifting Genres in Late Antiquity*. Ashgate: Routledge, 277-89.
- Mathisen, R.W. (2018). «Roman Identity in Late Antiquity, with Special Attention to Gaul». Pohl, W.; Gantner, C.; Grifoni, C.; Pollheimer-Mohaupt, M. (eds), *Transformations of Romaness: Early Medieval Regions and Identities*. Berlin: De Gruyter, 255-74.
- Mathisen, R.W. (2021). «Personal Identity in the Later Roman Empire». Brélaz, C.; Rose, E. (eds), *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages*. Turnout: Brepols, 215-48.
- Matthews, J. (1975). *Western Aristocracies and Imperial Court, AD 364-425*. Oxford: OUP.
- Matthews, J. (2000). «Roman Law and Barbarian Identity in the Late Roman West». Mitchell, S.; Greatrex, G. (eds), *Ethnicity and Culture in Late Antiquity*. London: Duckworth, 31-44.
- Mattiangeli, D. (2010). «La *Constitutio Antoniniana* e la sua problematica. Una nuova analisi ‘evoluzionista’ di tale provvedimento». *Studia Prawnoustrojowe*, 12, 133-49.
- Mattiangeli, D. (2021). «Gli effetti della cittadinanza romana erga omnes sul sistema sociale ed economico romano dopo Caracalla». Höbenreich, E.; Rainer, M.; Rizzelli G. (a cura di), *Liber amicarum et amicorum. Festschrift für / Scritti in onore di Leo Peppé*. Lecce: Grifo, 429-53.
- Mazzoli, G. (2005-06). «Sidonio, Orazio e la *lex saturae*». *Incontri triestini di filologia classica*, 5, 171-84.
- Mirkovic, M. (1997). *The Later Roman Colonate and Freedom*. Philadelphia: American Philosophical Society.
- Moatti, C. (2003). «Mobilità nel Mediterraneo: un progetto di ricerca». *Storica*, 27, 107-29.
- Modéran, Y. (2004). «L’établissement de Barbares sur le territoire romain à l’époque impériale (Ier-IVème siècle)». Moatti, C. (éd.), *La mobilité des personnes en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de contrôle et documents d’identification*. Rome: École française de Rome, 337-97.
- Moggi, M. (1996). «Lingua e identità culturale nel mondo antico». *Ethnos e comunità linguistica: un confronto metodologico interdisciplinare = Atti del Convegno Internazionale* (Udine, 5-7 dicembre 1996). Udine: Forum, 97-122.
- Ndiaye, E. (2003). *Un nom de l’étranger: ‘barbarus’. Étude lexico-sémantique, en latin, des origines à Juvénal*. Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion.
- Ndiaye, E. (2005). «L’étranger ‘barbare’ à Rome: essai d’analyse sémique». *L’Antiquité Classique*, 74, 119-35.
- Neri, V. (2001). «*Cives e peregrini* nella Roma tardoantica: l’esaltazione dell’origine romana». Barzanò, A.; Bearzot, C.S.; Landucci, F.; Prandi, L.; Zecchini, G. (a cura di), *Identità e valori, fattori di aggregazione e fattori di crisi nell’esperienza politica antica*. Roma: L’Erma di Bretschneider, 257-81.

- Oliver, J.H. (1972). «Text of the *Tabula Banasitana A.D. 177*». *The American Journal of Philosophy*, 93, 336-40.
- Oliver, J.H. (1989). *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*. Philadelphia: American Philosophical Society.
- Palazzi, M. (2004). «Alarico e i foedera fra IV e V secolo. Aspetti delle relazioni internazionali fra impero romano e barbari in epoca tardoantica». Giorcelli Bersani, G. (a cura di), *Romani e barbari. Incontro e scontro di culture = Atti del convegno* (Bra, 11-13 aprile 2003). Torino: CELID, 187-208.
- Palazzi, M. (2014). 'Foedus cum natione'. I trattati alle radici dell'Europa. Aspetti delle relazioni fra Impero romano e popolazioni barbariche fra II e V secolo. Gallarate: Libreria Fernandez.
- Palma, A. (1992). 'Humanior Interpretatio'. 'Humanitas' nell'interpretazione e nella formazione da Adriano ai Severi. Torino: Giappichelli.
- Palma, A. (2020). 'Civitas Romana, civitas mundi'. *Saggio sulla cittadinanza romana*. Torino: Giappichelli.
- Pejenaute Rubio, F. (2001). «En los confines de la Romanidad: Venancio Fortunato, un escritor de frontera». *Archivum: Revista de la Facultad de Filosofía y Letras*, 51, 383-427.
- Peppe, L. (2023). «Riflessioni intorno al *topos* della cittadinanza. L'esperienza giuridica romana». *Annali del seminario giuridico dell'Università di Palermo*, 66, 293-336.
- Pietri, L. (1992). «Venance Fortunat et ses commanditaires: un poète italien dans la société gallo-franque». *Committenti e produzione artistico-letteraria nell'alto Medioevo occidentale*, vol. 2. Spoleto: Fondazione CISAM, 729-54.
- Pilara, G. (2006-09). «Aspetti di politica legislativa giustinianea in Italia: proposta di riesame della *Pragmatica Sanctio pro petitione Vigilii*». *Romanobarbarica*, 19, 137-56.
- Pizzani, U. (1993). «La cultura in Italia e in Gallia nel sesto secolo». Pavan, M. et al. (a cura di), *Venanzio Fortunato tra Italia e Francia = Atti del convegno internazionale di studi* (Valdobbiadene, 17 maggio 1990; Treviso, 18-19 maggio 1990). Treviso: Provincia, 63-79.
- Pohl, W. (1993). «I Goti d'Italia e le tradizioni delle steppe». *Teoderico il Grande e i Goti d'Italia = Atti del XIII Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*. Spoleto: Il Centro, 227-51.
- Pohl, W. (1998). «Alemanni und Franken. Schlußbetrachtungen aus historischer Sicht». Geuenich, D. (Hrsg.), *Die Franken und die Alemanni bis zur 'Schlacht bei Zülpich'* (496-497). Berlin; New York: De Gruyter, 636-51.
- Pohl, W. (2000). *Le origini etniche dell'Europa. Barbari e Romani tra Antichità e Medioevo*. Roma: Viella.
- Pohl, W. (2002). «Ethnicity, Theory and Tradition: A Response». Gillet, A. (ed.), *On Barbarian Identity. Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages*. Turnhout: Brepols, 221-39.
- Pohl, W. (2013). «Introduction – Strategies of Identification: A Methodological Profile». Pohl, W.; Heydemann, G. (eds), *Strategies of Identification. Ethnicity and Religion in Early Medieval Europe*. Turnhout: Brepols, 1-64.
- Poli, D. (2010). «La percezione dell'Eden nella cultura del Medio Evo irlandese». Chiusaroli, F.; Salvatori, F. (a cura di), *Luoghi e lingue dell'Eden*. Roma: Viella, 155-76.
- Poly, J.-P. (1993). «La corde au cou. Les Francs, la France et la loi salique». *Genèse de l'État moderne en Méditerranée. Approches historique et anthropologique des pratiques et des représentations = Actes des tables rondes internationales tenues à Paris* (24-26 septembre 1987 et 18-19 mars 1988). Rome: École française de Rome, 287-320.

- Poly, J.-P. (2006). «Le premier roi des Francs. La loi salique et le pouvoir royal à la fin de l'Empire». Constable, G.; Rouche, M. (éds), 'Auctoritas'. Mélanges offerts au professeur Olivier. Paris: Presses universitaires de la Sorbonne, 97-123.
- Poly, J.-P. (2015). «Sous les chênes de Salaheim. La loi salique, l'armée romaine et le bilan de la barbarie». Botta, F.; Loschiavo, L. (a cura di), 'Civitas, Arma, Iura'. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII). Lecce: Grifo, 193-215.
- Porena, P. (2012). *L'insediamento degli ostrogoti in Italia*. Roma: L'Ermia di Bretschneider.
- Prosdocimi, L. (1984). «Roma communis patria nella tradizione giuridica della cristianità medievale». *La nozione di 'romano' tra cittadinanza e universalità = Atti del II seminario internazionale di studi storici 'Da Roma alla terza Roma'* (Roma, 21-23 aprile 1982). Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 43-8.
- Purpura, G. (2012a). «*Tabula Banasitana de viritanu civitate* (180/181 d.C.)». Purpura, G. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei 'Fontes Iuris Romani Anteiusustiniani' (FIRA). Studi preparatori. Vol. 1, Leges*. Torino: Giappichelli, 625-41.
- Purpura, G. (2012b). «*Constitutio Antoniniana de civitate* (212 d.C.). (P.Giss. 40 I = FIRA I, 88) (p. 215 d.C.)». Purpura, G. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei 'Fontes Iuris Romani Anteiusustiniani' (FIRA). Studi preparatori. Vol. 1, Leges*. Torino: Giappichelli, 695-715.
- Queneau, R. (1967). *I fiori blu*. Trad. di I. Calvino. Torino: Einaudi. Trad. di: *Les fleurs bleues*. Paris: Gallimard, 1965.
- Rigsby, K.J. (1999). «Two Danubian Epitaphs». *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 126, 175-6.
- Roberts, M. (2009). *The Humblest Sparrow: The Poetry of Venantius Fortunatus*. Ann Arbor: Michigan Press.
- Rocco, M. (2010). «The Reasons Behind the Constitutio Antoniniana and its Effects on the Roman Military». *Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis*, 46, 131-55.
- Rocco, M. (2011). «La percezione delle identità etniche barbariche tra antico e tardoantico». *Rivista storica dell'antichità*, 41, 235-68.
- Rousseau, A. (1995). «Le mot Barbare dans le vocabulaire indo-européen». *Annales du C.E.S.E.R.E.*, 10, 15-26.
- Sartor, G. (2011). «L'empire et les groupes francs et alamans en Gaule septentrionale de la fin du IIIe siècle au début du Ve siècle. Pour une approche plurielle du phénomène des foederati». Kasprzyk, M.; Kuhnle, G.; Burgevin, A. (éds), *L'Antiquité Tardive dans l'Est de la Gaule, I. La vallée du Rhin supérieur et les provinces gauloises limitrophes: actualité de la recherche = Actes du colloque de Strasbourg* (20-21 novembre 2008). Dijon: Artehis Éditions, 247-304.
- Sasse, Chr. (1958). *Die 'Constitutio Antoniniana'. Eine Untersuchung über den Umfang des Bürgerrechtsverleihung auf Grund des Papyrus Giss. 40 I*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Schulz, R. (1993). *Die Entwicklung des römischen Völkerrechts im vierten und fünften Jahrhundert n. Chr.* Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Sherwin-White, A.N. (1967). *Racial Prejudice in Imperial Rome*. Cambridge: CUP.
- Sherwin-White, A.N. (1973). *The Roman Citizenship*. Oxford: Clarendon Press.
- Silvestri, D. (1999). «Identità, Varietà, Alterità Linguistiche nel Mondo Antico». Cipriano, P.; D'Avino, R.; Di Giovine, P. (a cura di), *Linguistica Storica e Sociolinguistica = Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia* (Roma, 22-24 ottobre 1998). Roma: Il Calamo, 79-122.

- Siniscalco, P. (1986). «Il termine *Romanus* e suoi significati in scrittori cristiani del V secolo». Calderone, S. (a cura di), 'Hestíasis'. *Studi di tarda antichità offerti a Salvatore Calderone*. Messina: Sicaria, 195-221.
- Sivan, H. (1987). «On Foederati, *Hospitalitas*, and the Settlement of the Goths in A.D. 418». *The American Journal of Philosophy*, 108(4), 759-72.
- Sivan, H. (1993). *Ausonius of Bordeaux, Genesis of a Gallic Aristocracy*. London; New York: Routledge.
- Spagnuolo Vigorita, T. (1993). «Cittadini e sudditi tra II e III secolo». Carandini, A.; Cracco Ruggini, L.; Giardina, A. (a cura di), *Storia di Roma*. Vol. 3, *L'Età tardoantica*. Tomo 1, *Crisi e trasformazioni*. Torino: Einaudi, 5-50.
- Stevens, E. (1933). *Sidonius Apollinaris*. Oxford: Clarendon Press.
- Stroumsa, G.G. (1999). *Barbarian Philosophy. The Religious Revolution of Early Christianity*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Szövérffy, J. (1968). «The World of Late Latin Poetry». *Classical Folia*, 22, 65-84.
- Szövérffy, J. (1971). «A la source de l'humanisme Chrétien Médiéval: *Romanus et Barbarus* chez Vénance Fortunat». *Aevum*, 45, 77-86.
- Talamanca, M. (1971). «Su alcuni passi di Menandro di Laodicea relativi agli effetti della *Constitutio Antoniniana*». *Studi in onore di Edoardo Volterra*, vol. 5. Milano: Giuffrè, 433-560.
- Talamanca, M. (1976). «Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici». Archi, G.G. (a cura di), *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-V sec. d.C.) = Atti di un incontro tra storici e giuristi* (Firenze, 2-4 maggio 1974). Milano: Giuffrè, 95-246.
- Tardi, D. (1927). *Fortunat: étude sur un dernier représentant de la poésie latine dans la Gaule mérovingienne*. Paris: Boivin.
- Tate, G. (2006). *Giustiniano. Il tentativo di rifondazione dell'impero*. Roma: Salerno.
- Teall, L. (1965). «The Barbarians in Justinian's Armies». *Speculum*, 40, 294-322.
- Thollard, P. (1996). «Au-delà du limes: le barbare». Jessenne, J.-P. (éd.), *L'image de l'autre dans l'Europe du Nord-Ouest à travers l'histoire*. Lille: Publications de l'Institut de recherches historiques du Septentrion, 11-22.
- Thomas, Y. (1996). *Origine et commune patrie. Étude de droit public romain (89 av. J.-C.-212 ap. J.-C.)*. Rome: École française de Rome.
- Torrent, A. (2012). *La 'Constitutio Antoniniana'. Reflexiones sobre el Papirro Giessen 40 I*. Madrid: Edisofer.
- Traina, G. (2020). *La storia speciale. Perché non possiamo fare a meno degli antichi Romani*. Roma-Bari: Laterza.
- Traina, G. (2023). *I Greci e i Romani ci salveranno dalla barbarie*. Roma-Bari: Laterza.
- Valditara, G. (2015). *L'immigrazione nell'antica Roma: una questione attuale*. Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Valditara, G. (2018). *Civis Romanus sum*. Torino: Giappichelli.
- van Acker, L. (1965). «*Barbarus* und seine Ableitungen im Mittellatein». *Archiv für Kulturgeschichte*, 47, 125-40.
- van Minnen, P. (2016). «Three Edicts of Caracalla? A New Reading of P.Giss. 40». *Chiron*, 46, 205-21.
- Veyne, P. (2009). «*Humanitas: romani e no*». Giardina, A. (a cura di), *L'uomo romano*. Roma-Bari: Laterza, 387-415.
- Vincenti, U. (2019). «Inclusione. La contemporaneità dentro il diritto romano». Frare, M.; Vincenti, U.; Zanon, G. (a cura di), *Inclusione. La contemporaneità dentro il diritto romano*. Napoli: Jovene, 1-11.
- Vismara, G. (1996). «Il diritto nel regno dei Goti in Italia». *Scritti di storia giuridica*. Vol. 8, *Ricerche incontri letture*. Milano: Giuffrè, 21-58.

- Vitiello, M. (2009). «*Per il bene di Roma. I privilegi imperiali di Teoderico: da Cassiodoro alla Constitutio Pragmatica*». *Latomus*, 68, 146-63.
- Vogt, J. (1967). *Kulturwelt und Barbaren. Zum Menschheitsbild der Spätantiken Gesellschaft*. Mainz; Wiesbaden: Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur.
- von Rummel, P. (2007). 'Habitus barbarus'. *Kleidung und Repräsentation spätantiker Eliten im 4. und 5. Jahrhundert*. Berlin; New York: De Gruyter.
- Walde, A.; Hofmann, J.B. (1965). *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, Bd. 1. Heidelberg: Winter.
- Wallace-Hadrill, J.M. (1962). *The Long-Haired Kings, and Other Studies in Frankish History*. London: Methuen & Co.
- Ward-Perkins, B. (2005). *The Fall of Rome and the End of Civilization*. Oxford: OUP.
- Weidner, E. (1913). «*Barbaros*». *Glotta*, 4, 303-4.
- Whittaker, D. (2004). «The Use and Abuse of Immigrants in the Later Roman Empire». Moatti, C. (éd.), *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et documents d'identification*. Rome: École française de Rome, 127-53.
- Wickham, C. (2005). *Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean*. Oxford: OUP.
- Wilcken, U. (1912). *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*. Bd. 1, *Historischer Teil. Hälfte 1, Grundzüge*. Leipzig: Olms.
- Wirth, G. (1997). «Rome and its Germanic Partners in the Fourth Century». Pohl, W. (ed.), *Kingdoms of the Empire. The Integration of Barbarian in Late Antiquity*. Leiden; New York; Köln: Brill, 13-55.
- Wolfram, H. (1983). «Zur Ansiedlung reichsangehöriger Föderaten». *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung*, 91, 5-35.
- Wolfram, H. (1985). *Storia dei Goti*. Trad. di M. Cesa. Roma: Salerno. Trad. di Geschichte der Goten. *Von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts*. München: Beck, 1979.
- Wolfram, H.; Pohl, W. (Hrsgg) (1990). *Typen der Ethnogenese unter besondere Berücksichtigung der Bayern*. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften.
- Wood, I.N. (1990). «Ethnicity and the Ethnogenesis of the Burgundians». Wolfram, H.; Pohl, W. (Hrsgg), *Typen der Ethnogenese unter besondere Berücksichtigung der Bayern*, Bde. 1. Vienna: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 53-69.
- Wood, I.N. (1995). «Defining the Franks: Frankish Origins in Early Medieval Historiography». Forde, S.; Johnson, L.; Murray, A.V. (eds), *Concepts of National Identity in the Middle Ages*. Leeds: University of Leeds, 47-58.
- Wood, I.N. (2003). «Gentes, Kings and Kingdoms – the Emergence of States: the Kingdom of the Burgundians». Goetz, H.-W.; Jarnut, J.; Pohl, W. (Hrsgg), 'Regna' and 'Gentes': *The Relationship Between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World*. Leiden: Brill, 243-69.
- Wood, I.N. (2004). «Latin Culture of Gundobad and Sigismund». Hägermann, D. et al. (Hrsgg), *Akkulturation. Probleme einer germanisch-romanischen Kultursynthese in Spätantike und frühem Mittelalter*. Berlin; New York: De Gruyter, 367-80.
- Wood, I.N. (2011). «The Term *barbarus* in Fifth-, Sixth-, and Seventh-Century Gaul». *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik*, 164, 39-50.
- Wood, I.N. (2016). «The Legislation of *magistri militum*: the Laws of Gundobad and Sigismund». *Clio@Themis*, 10. <https://journals.openedition.org/cliothemis/1191>.

- Wood, I.N. (2017). «Burgundian Law-Making, 451-534». *Italian Review of Legal History*, 3, 1-27.
- Wood, I.N. (2018). «Byzantine Commonwealth, 476-533». Pohl, W. et al. (Hrsgg), *Neue Wege der Frühmittelalterforschung. Bilanz und Perspektiven*. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 65-74.
- Wood, I.N. (2022). «The Making of the Burgundian Kingdom». *Reti Medievali Rivista*, 22(2), 111-40.
- Zanon, G. (2019). «Il dono dell'accoglienza. La ricomposizione dell'«estraneo» in 'simile'». Frare, M.; Vincenti, U.; Zanon, G. (a cura di), *Inclusione. La contemporaneità dentro il diritto romano*. Napoli: Jovene, 47-110.
- Zanon, G. (2021). «La patria 'immaginata'. *Cives e barbari* tra IV e V secolo». Vincenti, U. (a cura di), *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*. Napoli: Jovene, 167-83.
- Zecchini, G. (2005). «La formazione degli stati federali romano-barbarici». Zecchini, G. (a cura di), *Il federalismo nel mondo antico*. Milano: V & P Università, 129-36.
- Zuccotti, F. (2014). «Il razzismo nella Tarda Antichità e le sue ragioni scientifiche». Giglio, S. (a cura di), *Roma e barbari nella Tarda Antichità. Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*. Roma: Aracne, 59-98.